

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1338/2003 del Consiglio, del 23 luglio 2003, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1
- Regolamento (CE) n. 1339/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 1340/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/2003 7
- Regolamento (CE) n. 1341/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1343/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che sospende per un ulteriore periodo di tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea** 30
- Regolamento (CE) n. 1344/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati 31

Regolamento (CE) n. 1345/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001	32
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/556/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche [notificata con il numero C(2003) 2624]	36
---	----

2003/557/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 2003, relativa all'assegnazione provvisoria ai Paesi Bassi di giornate supplementari fuori dal porto per i pescherecci con sfogliare [notificata con il numero C(2003) 2636]	48
--	----

2003/558/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2657]	49
---	----

2003/559/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Thailandia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2721]	52
---	----

Comitato delle regioni

★ Regolamento interno	53
------------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1338/2003 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2003****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2003 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 101/2003 ⁽²⁾ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° gennaio 2003, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 16 del 22.1.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2003
Afganistan (*)	0,0
Albania	82,2
Algeria (*)	0,0
Angola	130,5
Antille olandesi	106,8
Arabia Saudita (*)	0,0
Argentina	59,9
Australia	93,2
Bangladesh	67,8
Barbados	126,1
Belize	94,4
Benin	86,9
Bolivia	62,1
Bosnia-Erzegovina	74,2
Botswana	63,3
Brasile	61,2
Bulgaria	76,2
Burkina Faso	81,1
Burundi (*)	0,0
Cambogia	81,4
Camerun	99,2
Canada	78,6
Capo Verde	76,7
Ciad	115,5
Cile	76,5
Cina	92,1
Cipro	100,3
Cisgiordania — Striscia di Gaza	97,5
Colombia	67,7
Comore	107,4
Congo	109,4
Congo (ex Zaire)	145,8
Corea del Sud	105,6

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2003
Costa d'Avorio	104,0
Costa Rica	91,0
Croazia	95,7
Cuba (*)	0,0
Ecuador (*)	0,0
Egitto	68,5
Eritrea	44,2
Estonia	76,2
Etiopia	77,3
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	78,2
Figi	71,7
Filippine	58,0
Gabon	114,2
Gambia	47,9
Georgia	96,1
Ghana	80,3
Giamaica	110,2
Giappone (Naka)	141,1
Giappone (Tokyo)	150,6
Gibuti	116,5
Giordania	89,3
Guatemala	91,3
Guinea	81,0
Guinea Bissau	137,6
Guinea Equatoriale	105,2
Guyana	75,6
Haiti	68,4
Hong Kong	106,1
India	55,1
Indonesia	93,3
Isole Salomone	80,3
Israele	104,1
Kazakistan	105,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2003
Kenya	87,7
Laos (*)	0,0
Lesotho	55,7
Lettonia	76,2
Libano	110,9
Liberia (*)	0,0
Lituania	77,4
Madagascar	86,5
Malawi	96,3
Malesia (*)	0,0
Mali	92,1
Malta	102,7
Marocco	88,0
Mauritania	67,4
Mauritius	81,2
Messico	96,7
Mozambico	77,4
Namibia	67,4
Nepal (*)	0,0
Nicaragua	82,7
Niger	88,4
Nigeria	87,7
Norvegia	145,3
Nuova Caledonia	122,4
Pakistan	57,6
Papua Nuova Guinea	61,9
Paraguay	62,9
Perù	94,7
Polonia	78,6
Repubblica ceca	91,6
Repubblica centrafricana	111,0
Repubblica dominicana	70,3
Romania	54,7

(*) Non disponibile.

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2003
Ruanda	97,4
Russia	118,2
São Tomé e Príncipe	65,4
Senegal	82,4
Serbia e Montenegro	64,6
Sierra Leone	85,5
Singapore (*)	0,0
Siria	67,2
Slovacchia	79,7
Slovenia	86,3
Somalia (*)	0,0
Sri Lanka	69,0
Stati Uniti (New York)	123,1
Stati Uniti (Washington)	119,4
Sudafrica	56,2
Sudan	43,4
Suriname	63,7
Svizzera	124,2
Swaziland	56,3
Taiwan (*)	0,0
Tanzania	71,9
Thailandia	66,7
Togo	98,7
Tonga	64,4
Trinidad e Tobago	81,7
Tunisia	80,1
Turchia	84,5
Ucraina	108,6
Uganda	83,1
Ungheria	75,1
Uruguay	67,6
Vanuatu	119,5
Venezuela	77,9
Vietnam	61,2
Zambia	51,0
Zimbabwe	187,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	52,8
	999	52,8
0707 00 05	052	114,0
	999	114,0
0709 90 70	052	87,1
	999	87,1
0805 50 10	382	53,6
	388	64,6
	524	54,0
	528	56,7
	999	57,2
0806 10 10	052	150,0
	220	167,0
	400	192,1
	600	178,5
	624	137,6
	999	165,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,7
	400	89,6
	508	72,8
	512	77,3
	528	66,8
	720	63,7
	800	184,8
	804	97,6
	999	91,9
0808 20 50	052	110,0
	388	99,5
	512	65,6
	528	63,6
	999	84,7
0809 10 00	052	173,7
	064	102,3
	066	109,1
	068	72,1
	999	114,3
0809 20 95	052	302,8
	400	249,2
	404	248,9
	999	267,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	152,4
	064	92,6
	094	123,1
	999	122,7
0809 40 05	064	88,8
	094	70,3
	999	79,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara
di cui al regolamento (CE) n. 1032/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1032/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la terza gara prevista dal regolamento (CE) n. 1032/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 luglio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	605
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	605

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della terza gara
di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1033/2003 della Commissione ⁽³⁾, del 17 giugno 2003.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la terza gara prevista dal regolamento (CE) n. 1033/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 luglio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	702
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
	— Vorderviertel	715
ESPAÑA	— Cuartos traseros	—
	— Cuartos delanteros	702
FRANCE	— Quartiers arrière	—
	— Quartiers avant	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhesse (INT 11)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	—
	— Hüfte (INT 16)	—
	— Roastbeef (INT 17)	—
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Schulter (INT 22)	—
	— Brust (INT 23)	—
	— Vorderviertel (INT 24)	—
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
	— Morcillo de intervención (INT 21)	—

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 310
	— Filet d'intervention (INT 15)	—
	— Rumsteak d'intervention (INT 16)	—
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	4 000
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	—
	— Épaule d'intervention (INT 22)	—
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	—
	— Avant d'intervention (INT 24)	—
ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	—
	— Scamone (INT 16)	—
	— Roastbeef d'intervento (INT 17)	4 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003

che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾ ed è perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽⁸⁾.
- (3) Nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento, deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato ed è necessario stabilire le indicazioni particolari che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali, per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione.
- (4) Il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio, affinché non vengano assunti impegni all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo.

- (5) Tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali, ad eccezione delle esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario.
- (6) Dato che la decisione della Commissione di non dare seguito ad una domanda di titolo d'esportazione alla scadenza del termine di attesa di tre giorni, può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è invece necessaria, occorre offrire la possibilità agli operatori, che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione, fatta salva l'applicazione di condizioni specifiche di utilizzazione.
- (7) Si devono rendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, relative alle richieste di titoli d'esportazione per alcuni prodotti, presentate in vista di gare in paesi terzi importatori.
- (8) Tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP. Il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine.
- (9) Si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP.
- (10) È opportuno indicare gli importi della restituzione all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ Cfr. allegato V.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito:

- a) dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92;
- b) dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 2

1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (¹), il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra «0».

2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.

Articolo 3

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. Il tasso è espresso in euro e preceduto da una delle seguenti diciture:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado
- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen
- Zuschlagener Satz der Grundaufuhrerstattung
- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή
- Tendered rate of basic export refund
- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicata
- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer
- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
- Anbudssats för exportbidrag.

(¹) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle seguenti diciture:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
- Tilslagssats for eksportafgiften
- Zuschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή
- Tendered rate of export tax
- Taux de la taxe à l'exportation adjugé
- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
- Gegunde belasting bij uitvoer
- Taxa de exportação adjudicada
- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä
- Anbudssats för exportavgift.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 e 1103 13, l'interessato può indicare, nella domanda di titoli di esportazione, prodotti appartenenti a due suddivisioni contigue a dodici cifre delle suddette sottovoci.

Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000:

categoria 1:	1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300
categoria 2:	1108 12 00 9200, 1108 12 00 9300
categoria 3:	1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300
categoria 4:	1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300
categoria 5:	1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100
categoria 6:	1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000.

Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.

2. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50 % in peso di prodotti lattiero-caseari, la domanda di titolo di esportazione deve riportare:

- a) nella casella 15, la descrizione del prodotto e il rispettivo codice a dodici cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, in tal caso nella casella 15 occorre apporre la dicitura: «preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1517/95»;

- b) nella casella 16 la dicitura «2309»;
- c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato;
- d) nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; altrimenti, qualora ci si avvalga della facoltà indicata alla lettera a) per compilare la casella 15 indicando due o più suddivisioni: la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.

Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽¹⁾ e dell'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 3072/95, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata ad una delle seguenti diciture:

- Gravamen a la exportación no aplicable
- Eksportavgift ikke anvendelig
- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή
- Export tax not applicable
- Taxe à l'exportation non applicable
- Tassa all'esportazione non applicabile
- Uitvoerbelasting niet van toepassing
- Taxa de exportação não aplicável
- Vientimaksua ei sovelleta
- Exportavgift icke tillämplig.

Articolo 6

1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.

Articolo 7

1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90, le cui domande siano presentate entro il 25 giugno di ogni campagna, è limitata al 30 giugno. Per le domande presentate a partire dal 26 giugno di una data campagna fino al 30 settembre della campagna successiva, i titoli di esportazione per i prodotti suddetti sono validi 30 giorni a partire dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Le formalità doganali di esportazione per i titoli di cui al primo comma devono essere espletate entro il 30 giugno di ogni campagna per i titoli chiesti entro il 25 giugno. Per i titoli chiesti tra il 26 giugno e il 30 settembre della campagna successiva, le formalità doganali di esportazione devono essere espletate entro il trentesimo giorno dal rispettivo rilascio.

I suddetti termini si applicano anche alle formalità previste all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽²⁾ per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽³⁾ in virtù dei suddetti titoli.

Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n.º 1342/2003
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore il titolo d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

- a) fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1º gennaio ed il 30 aprile;

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

- b) fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,
- c) fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.

In tali casi, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di cui al presente paragrafo non sono trasferibili.

4. Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Articolo 8

1. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, nonché per i prodotti appartenenti ai codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 20 20, 1104 29 05, 1104 22 98, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata alcuna misura specifica.

La Commissione può decidere di non dare seguito alle domande.

Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di sistemi di gara né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Il periodo di riflessione non si applica neanche per il rilascio di un titolo d'esportazione, allorché la domanda è presentata, senza richiesta di restituzione, da un organismo a scopo umanitario per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, titoli d'esportazione senza restituzione sono rilasciati, quando un operatore ne fa domanda, il giorno di deposito della domanda stessa, tranne quando al prodotto di cui trattasi sia applicabile, al momento della domanda, una tassa all'esportazione.

Se, all'atto della domanda, viene fissata una tassa all'esportazione per il prodotto oggetto dei titoli rilasciati conformemente al primo comma, tale tassa viene applicata.

Tali titoli d'esportazione sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti menzioni:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003
- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n.º 1342/2003
- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Limitação estabelecida no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo quando viene fissata una restituzione o una tassa all'esportazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3072/95, la domanda di titolo d'esportazione deve essere corredata della copia di un contratto. Il contratto deve essere stipulato da un organismo ufficiale del paese di destinazione o da una società avente la sede aziendale in tale paese e deve indicare un quantitativo contrattuale e un periodo di consegna compatibili col periodo di validità del titolo. Per tale contratto non possono essere stati rilasciati in precedenza titoli d'esportazione in virtù del presente articolo. Lo Stato membro interessato controlla la conformità delle domande di titoli alle condizioni del presente paragrafo e comunica alla Commissione, nel giorno della loro presentazione, i quantitativi indicati nelle domande ammissibili. I titoli corrispondenti sono effettivamente rilasciati solamente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Se le domande di titoli d'esportazione di cui al primo comma superano i quantitativi che possono essere esportati, indicati nel regolamento che fissa la restituzione o la tassa all'esportazione, la Commissione può fissare, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere revocata entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi al titolo non sono trasferibili.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell'acquirente importatore, l'operatore può esportare in un altro paese di destinazione, ma in tal caso esclusivamente con la restituzione o la tassa all'esportazione vigente il giorno della domanda iniziale del titolo per la destinazione «altri paesi terzi». Qualora il giorno della domanda iniziale del titolo non esistano restituzioni o tasse all'esportazione per la destinazione «altri paesi terzi», può essere adottata una soluzione specifica, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 9

1. I paragrafi da 2 a 6 si applicano alle esportazioni verso i paesi terzi menzionati nell'allegato IV ed ai prodotti elencati nello stesso allegato.

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità dei paesi terzi interessati di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e al presente articolo, nonché di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione verso un altro paese terzo.

3. Il titolo reca:

- a) nella casella 7, l'indicazione del o dei paesi importatori di cui trattasi;
- b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;
- c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre e la quantità, espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;
- d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;
- e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003
 - Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
 - Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
 - Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
 - Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003
 - Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003
 - Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
 - Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003
 - Exportação conforme o artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1342/2003
 - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
 - Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003;

f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, una delle diciture seguenti:

- Sin restitución por exportación
- Uden eksportrestitution
- Ohne Ausfuhrerstattung
- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
- No export refund
- Sans restitution à l'exportation
- Senza restituzione all'esportazione
- Zonder uitvoerrestituties
- Sem restituição à exportação
- Ilman vientitukea
- Utan exportbidrag.

Il titolo è valido solamente per i prodotti e i quantitativi così designati.

4. I titoli rilasciati in conformità del presente articolo rendono obbligatoria l'esportazione verso una delle destinazioni indicate nella casella 7.

5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

6. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, il primo lunedì di ciascun mese, le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli, ripartite per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 10

1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla data entro cui debbono essere soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dall'attribuzione.

2. Il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, le richieste di titoli possono essere presentate soltanto a decorrere dal quarto giorno feriale precedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara.

4. In deroga all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo massimo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo, dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è pari a sei giorni feriali.

Articolo 11

1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quando l'interessato si accinga a concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Nei casi previsti nel paragrafo 1 l'interessato presenta all'organismo competente la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione o della tassa all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista, e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione progettata. Tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, e a 15 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, questa richiesta non implica la costituzione di una cauzione.

Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:

- a) a 20 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso; e
- b) a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.

Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP deve essere indicato il nome di ogni paese di destinazione previsto.

3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda esamina la domanda stessa tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione progettata, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e la trasmette, qualora

sia ammissibile, alla Commissione, la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95. In caso di accoglimento la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il termine fissato a norma del paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa la costituzione della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95. Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 % dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi ai sensi dell'allegato III.

Nel caso in cui non sia stato in grado di concludere tale contratto, l'interessato deve informarne l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione del contratto; il titolo non viene rilasciato.

5. Salvo forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.

6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 7, si applicano i paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla richiesta di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.

7. Quando è stata negata la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 7, il titolo non viene rilasciato.

8. Ai titoli rilasciati alle condizioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 12

Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 è di:

- a) di 1 EUR per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92 oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 e di 5 EUR per tonnellata se si tratta di:
 - i) titoli di esportazione per un prodotto per il quale, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione;

- ii) titoli di esportazione per un prodotto che non comporta la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione;
 - iii) titoli di esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento;
- b) se si tratta di titoli d'importazione ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92:
- i) 15 EUR per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008;
 - ii) 5 EUR per tonnellata per gli altri prodotti;
- c) 45 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, se si tratta di titoli di esportazione.

Per le esportazioni verso gli Stati ACP realizzate sulla scorta di un titolo avente un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata nella misura di 12 EUR per tonnellata;

- d) 20 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se si tratta di titoli di esportazione.

Tuttavia, per i titoli rilasciati con restituzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, tale cauzione è di 24 EUR per tonnellata.

Per le esportazioni verso i paesi ACP, eseguite con un titolo avente un periodo di validità speciale conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, tale cauzione è stabilita a 12 EUR per tonnellata.

Articolo 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità del titolo sia stato prorogato, si applica il correttivo vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo per esportazioni da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo stesso.

La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 14

1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo, viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.

Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento stabiliti per le campagne considerate.

Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.

2. L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.

3. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1° luglio ed è composta dai seguenti elementi:

- a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
- b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

4. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 3 con le seguenti eccezioni:

- a) il 30 settembre è considerato come fine campagna;
- b) la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1° ottobre invece che il 1° luglio;
- c) il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;
- d) le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.

Articolo 15

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 del presente regolamento viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per il prodotto di cui trattasi.

2. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente.

3. L'adeguamento di cui al paragrafo 2 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.

4. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

Tale divergenza di prezzo interviene il 1° settembre ed è costituita dai seguenti elementi:

- a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
- b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui al secondo comma, lettere a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate al paragrafo 2, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

Articolo 16

1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) ogni giorno lavorativo:
 - i) le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo;

ii) le domande di titoli di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate il giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;

iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:

- i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;
- ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice;
- iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 8, paragrafo 1 e per i quali sono stati rilasciati i titoli;

c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La comunicazione concernente le domande e i quantitativi, di cui al primo comma, deve indicare:

- a) il quantitativo per ciascun codice di prodotto a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo sia stato rilasciato per più codici a dodici cifre, deve essere indicato solo il primo codice;
- b) il quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione o della tassa all'esportazione vari in funzione di essa.

2. Per quanto concerne i titoli d'importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto dei titoli per ogni codice di prodotto e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità e per origine. L'origine è ugualmente indicata nei titoli d'importazione di riso.

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è abrogato.

Tale regolamento si applica ai titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

VALIDITÀ DEI TITOLI D'IMPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
0709 90 60	Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato	45 giorni
0712 90 19	Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinati alla semina	
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	
1002 00 00	Segala	
1003 00	Orzo	
1004 00	Avena	
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	
1005 90 00	Granturco diverso da quello destinato alla semina	
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali	
1001 10	Frumento (grano) duro	
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	60 giorni
1102 10 00	Farine di segala	
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)	
1107	Malto, anche torrefatto	
	I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

B. Settore del riso

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
1006 10 21	Risone (riso «paddy»)	Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo
1006 10 23		
1006 10 25		
1006 10 27		
1006 10 92		
1006 10 94		
1006 10 96		
1006 10 98		
1006 20	Riso semigreggio («riso cargo» o «riso bruno»)	
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	
1006 40 00	Rotture di riso	Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
1102 30 00	Farina di riso	} Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
1103 19 50	Semole e semolini di riso	
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso	
1104 19 91	Fiocchi di riso	
1108 19 10	Amido di riso	

ALLEGATO II

VALIDITÀ DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
0709 90 60	Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
0712 90 19	Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	
1002 00 00	Segala	
1003 00	Orzo	
1004 00	Avena	
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	
1005 90 00	Granturco diverso da quello destinato alla semina	
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali	
1001 10	Frumento (grano) duro	
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	
1102 10 00	Farina di segala	
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92	
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro	
1107	Malto, anche torrefatto	
	I prodotti di cui sopra, con titoli recanti nella casella n. 20 la dicitura «Titolo GATT — Aiuto alimentare»	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

B. Settore del riso

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
1006 10 21	Risone (riso «paddy»)	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
1006 10 23		
1006 10 25		
1006 10 27		
1006 10 92		
1006 10 94		
1006 10 96		
1006 10 98		
1006 20		
1006 30		
1006 40 00	Rotture di riso	30 giorni

Codice NC	Designazione delle merci	Validità
1102 30 00	Farina di riso	} Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
1103 19 50	Semole e semolini di riso	
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso	
1104 19 91	Fiocchi di riso	
1108 19 10	Amido di riso	
	I prodotti di cui sopra, esportati con titoli recanti nella casella n. 20 la dicitura «Titolo GATT — Aiuto alimentare»	Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

ALLEGATO III

Gruppi di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V	Gruppo VI	Gruppo VII
Mauritania	Ciad	Angola	Sudan	Seicelle	Haiti	Papua-Nuova Guinea
Mali	Centrafrica	Zambia	Gibuti	Comore	Repubblica Dominicana	Figi
Niger	Benin	Malawi	Etiopia	Madagascar	Antigua e Barbuda	Kiribati
Senegal	Nigeria	Mozambico	Somalia	Maurizio	Bahamas	Salomone
Burkina Faso	Camerun	Namibia	Uganda		Barbados	Samoa
Gambia	Guinea Equatoriale	Botswana	Kenia		Belize	Tonga
Guinea Bissau	São Tomé e Príncipe	Zimbabwe	Tanzania		Dominica	Tuvalu
Guinea	Gabon	Lesotho			Grenada	Vanuatu
Capo Verde	Congo	Swaziland			Giamaica	
Sierra Leone	Repubblica democratica del Congo				Saint Kitts e Nevis	
Liberia	Ruanda				Santa Lucia	
Costa d'Avorio	Burundi				St. Vincent e Grenadine	
Gana					Trinidad e Tobago	
Togo					Guyana	
					Suriname	

ALLEGATO IV

Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione — Articolo 9

Paesi terzi	Prodotti interessati (codici NC)
Bulgaria	1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000
Estonia	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.1766/92 ed inoltre l'amido di riso di cui al codice NC 1108 19 10
Ungheria	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00
Lettonia	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60
Lituania	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 e 1107 20 00
Polonia	1001 90, 1101, 1102, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 e ex 2302 ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC2302 50
Repubblica ceca	1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Romania	1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1101 00 11 9000, 1101 00 15 9100, 1101 00 15 9130, 1101 00 15 9150, 1101 00 15 9170, 1101 00 15 9180, 1101 00 15 9190, 1101 00 90 9000, 1103 11 10 9200, 1103 11 10 9400, 1103 11 10 9900, 1103 11 90 9200, 1103 11 90 9800, 1103 20 60 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 91 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Slovacchia	1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 90 90 00, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 99 9000
Slovenia	1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 20 10 9200, 1102 20 10 9400, 1102 20 90 9200, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 13 10 9100, 1103 13 10 9300, 1103 13 10 9500, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000

ALLEGATO V

Regolamento abrogato e relative modificazioni

Regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione	(GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2)
Regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 9 di tale regolamento)	(GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51)
Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 7 di tale regolamento)	(GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55)
Regolamento (CE) n. 1617/95 della Commissione	(GU L 154 del 5.7.1995, pag. 5)
Regolamento (CE) n. 1861/95 della Commissione	(GU L 177 del 28.7.1995, pag. 86)
Regolamento (CE) n. 2147/95 della Commissione	(GU L 215 del 9.9.1995, pag. 4)
Regolamento (CE) n. 2917/95 della Commissione	(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 53)
Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione	(GU L 37 del 15.2.1996, pag. 18)
Regolamento (CE) n. 1029/96 della Commissione	(GU L 137 dell'8.6.1996, pag. 1)
Regolamento (CE) n. 1527/96 della Commissione	(GU L 190 del 31.7.1996, pag. 23)
Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione	(GU L 135 del 27.5.1997, pag. 2)
Regolamento (CE) n. 444/98 della Commissione [rettificato con regolamento (CE) n. 2067/2002, GU L 318 del 22.11.2002, pag. 6]	(GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1432/1999 della Commissione	(GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56)
Regolamento (CE) n. 2110/2000 della Commissione	(GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23)
Regolamento (CE) n. 409/2001 della Commissione	(GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27)
Regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione [unicamente per quanto riguarda il riferimento fatto nell'articolo 5 di tale regolamento all'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95]	(GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione	(GU L 142 del 31.5.2002, pag. 25)
Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione	(GU L 153 del 13.6.2002, pag. 5)
Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione	(GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22)
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione	(GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92)
Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione	(GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15)

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1162/95	Presente regolamento
Articoli 1, primo e secondo trattino	Articolo 1, lettere a) e b)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d)
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1 bis,	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 2 bis	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3 bis	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere da a) a f)	Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a f)
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7 bis, paragrafi da 4 a 6	Articolo 9, paragrafi da 4 a 6
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 9, paragrafi da 3 a 8	Articolo 11, paragrafi da 3 a 8
Articolo 10, lettera a), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 12, lettera a), punti i), ii) e iii)
Articolo 10, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 12, lettera b), punti i) e ii)
Articolo 10, lettere c) e d)	Articolo 12, lettere c) e d)
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1 bis	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 2 bis, primo, secondo, terzo e quarto trattino	Articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4 bis	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma	Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Regolamento (CE) n. 1162/95	Presente regolamento
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), primo comma	Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), secondo comma	–
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 5, terzo, quarto e quinto comma	Articolo 15, paragrafo 4, terzo, quarto e quinto comma
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), primo trattino	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), secondo trattino	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto ii)	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma lettera c)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
–	Articolo 17
Articolo 14	–
Articolo 15	Articolo 18
Allegati I, II, III e IV	Allegati I, II, III e IV
–	Allegato V
–	Allegato VI

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che sospende per un ulteriore periodo di tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 764/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha sospeso per tre mesi i regimi preferenziali previsti dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro.
- (2) Tale decisione è stata presa sulla base di accertamenti condotti in Serbia e Montenegro, da cui è emerso che il sistema di certificazione e controllo dell'origine preferenziale dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 non consentiva alle autorità competenti del paese beneficiario di verificare la posizione originaria delle merci e di garantire la cooperazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine.
- (3) Il provvedimento sospensivo è stato quindi deciso in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2000.
- (4) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000 dispone che al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine oppure di prorogare il provvedimento sospensivo.

- (5) Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, la situazione della Serbia e Montenegro non è cambiata in modo significativo per quanto riguarda le lacune riscontrate nel sistema di certificazione e controllo dell'origine preferenziale dello zucchero. Inoltre, occorre prevedere un lasso di tempo ragionevole per risolvere la situazione.
- (6) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Commissione ritiene pertanto che il provvedimento sospensivo vada prorogato per un periodo aggiuntivo di sei mesi per quanto riguarda lo zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 dichiarato originario della Serbia e Montenegro.
- (7) Il comitato del codice doganale è stato opportunamente informato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regimi preferenziali di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, applicabili allo zucchero dei codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, sono sospesi per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dall'8 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003
relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2003/2004.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi

globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,4697 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2003**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate nel mese di luglio 2003 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 19.

ALLEGATO

Quantità disponibili per il periodo fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	0,1904
09.4599	0,0077
09.4591	1,0000
09.4592	1,0000
09.4593	1,0000
09.4594	1,0000
09.4595	0,0076
09.4596	0,0183

ALLEGATO I. B

1. Prodotti originari della Polonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4813	0,0077
09.4814	0,0077
09.4815	0,0078

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0089
09.4636	—
09.4637	1,0000
09.4612	0,0081
09.4613	1,0000

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4641	0,0125
09.4645	—
09.4642	0,0085
09.4643	0,8384

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4775	0,0093
09.4776	—
09.4777	0,0170
09.4778	0,0105
09.4733	0,9566

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4758	0,3814

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4660	1,0000
09.4675	—

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4578	0,0098
09.4546	0,0078
09.4579	1,0000
09.4580	0,2564
09.4547	0,0090
09.4581	0,0103
09.4582	0,0096

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4872	—
09.4873	—
09.4874	—
09.4551	0,0104
09.4552	0,0082

9. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4862	0,0086
09.4863	0,1992
09.4864	0,6666
09.4865	—
09.4866	0,0079
09.4557	0,0080

10. Prodotti originari della Slovenia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4086	0,0459
09.4087	—
09.4088	0,0533

ALLEGATO I. C

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4026	—
09.4027	—

ALLEGATO I. D

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	—

ALLEGATO I. E

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	1,0000

ALLEGATO I. F

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	1,0000
09.4156	1,0000

ALLEGATO I. G

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4159	—

ALLEGATO I. H

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4781	1,0000
09.4782	1,0000

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

[notificata con il numero C(2003) 2624]

(2003/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Le scienze della vita e la biotecnologia — Una strategia per l'Europa»⁽¹⁾, in particolare l'azione 17,

considerando quanto segue:

(1) Nell'Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, convenzionale, biologica o che si avvale di OMG.

(2) La capacità di mantenere filiere di produzione agricola separate costituisce un presupposto indispensabile per poter offrire un'ampia scelta ai consumatori.

(3) La coesistenza attiene alla capacità degli agricoltori di operare una libera scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica, nel rispetto degli obblighi legali materia di etichettatura e di norme di purezza.

(4) La procedura di concessione definitiva dell'autorizzazione prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ comprende, se del caso, misure specifiche in materia di coesistenza miranti alla protezione della salute umana e dell'ambiente, la cui applicazione è obbligatoria.

(5) L'aspetto della coesistenza preso in esame nella presente raccomandazione riguarda il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, nonché le misure di gestione più idonee che possono essere adottate per minimizzare il rischio di commistione.

(6) Le strutture aziendali e i metodi di produzione agricola, insieme alle condizioni economiche e naturali in cui operano gli agricoltori nell'Unione europea sono estremamente diverse tra loro, per cui l'efficienza e l'efficacia economica delle misure relative alla coesistenza variano notevolmente nelle diverse regioni dell'Unione europea.

(7) La Commissione europea considera opportuno che gli Stati membri elaborino e diano attuazione a misure relative alla coesistenza.

(8) La Commissione europea ha il compito di sostenere e guidare gli Stati membri in questo contesto, elaborando orientamenti sulla coesistenza.

(9) È opportuno che tali orientamenti contengano un elenco di principi generali ed elementi che permettano di elaborare strategie nazionali e migliori pratiche applicabili alla coesistenza.

(10) Due anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in base ai dati forniti dagli Stati membri, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'esperienza maturata negli Stati membri con l'applicazione delle misure relative alla coesistenza e, se del caso, una valutazione di tutti i provvedimenti che è possibile e necessario adottare,

⁽¹⁾ COM(2002) 27 def. (GU C 55 del 2.3.2002, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

RACCOMANDA:

1. Nell'elaborare strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza, gli Stati membri si attengono agli orientamenti figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Indice

	Page
1. Introduzione	39
1.1. Il concetto di coesistenza	39
1.2. Aspetti economici della coesistenza e aspetti ambientali e sanitari	39
1.3. La tavola rotonda sulla coesistenza	40
1.4. Sussidiarietà	40
1.5. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti	40
2. Principi generali	40
2.1. Principi per l'elaborazione di strategie relative alla coesistenza	40
2.1.1. Trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati	40
2.1.2. Decisioni basate su un fondamento scientifico	41
2.1.3. Basarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già collaudati	41
2.1.4. Proporzionalità	41
2.1.5. Scelta del livello appropriato	41
2.1.6. Specificità delle misure	41
2.1.7. Applicazione delle misure	41
2.1.8. Strumenti strategici	42
2.1.9. Regole di responsabilità	42
2.1.10. Monitoraggio e valutazione	42
2.1.11. Comunicazione e scambio di informazioni a livello europeo	42
2.1.12. Ricerca e condivisione dei risultati della ricerca	42
2.2. Fattori da prendere in considerazione	42
2.2.1. Livello di coesistenza da raggiungere	43
2.2.2. Fonti di commistione accidentale	43
2.2.3. Indicazione dei valori soglia nell'etichettatura	43
2.2.4. Peculiarità delle specie e varietà vegetali	43
2.2.5. Produzione di piante o di sementi	44
2.2.6. Aspetti regionali	44
2.2.7. Barriere all'ibridazione genetica (allofecondazione)	44
3. Catalogo indicativo di misure per la coesistenza	44
3.1. Cumulatività delle misure	45
3.2. Misure da adottare nelle aziende agricole	45
3.2.1. Preparazione delle operazioni di semina, di impianto e di lavorazione del suolo	45
3.2.2. Trattamento delle superfici durante e dopo il raccolto	45
3.2.3. Trasporto e magazzinaggio	46
3.2.4. Monitoraggio degli appezzamenti	46
3.3. Collaborazione tra aziende limitrofe	46
3.3.1. Informazione sui piani di semina	46
3.3.2. Coordinamento delle misure di gestione	46
3.3.3. Accordi volontari tra agricoltori operanti in zone specializzate in una data filiera di produzione	46
3.4. Sistemi di monitoraggio	46
3.5. Catasto	46
3.6. Tenuta di registri	46
3.7. Corsi di formazione e programmi di divulgazione	47
3.8. Scambio di informazioni e servizi di consulenza	47
3.9. Procedura di conciliazione in caso di controversie	47

1. INTRODUZIONE

1.1. Il concetto di coesistenza

La coltivazione di organismi geneticamente modificati (OMG) nell'Unione europea non sarà priva di implicazioni sull'organizzazione della produzione agricola. Da un lato, la possibile presenza accidentale (involontaria) di colture transgeniche in colture non geneticamente modificate e viceversa induce a interrogarsi su come si potrà garantire ai produttori la facoltà di scegliere tra le diverse filiere di produzione. In linea di massima gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell'Unione europea.

D'altro canto, questa problematica è legata anche alle scelte dei consumatori: per offrire ai consumatori europei una reale possibilità di scelta tra cibi transgenici e non transgenici, è necessario non solo poter contare su un sistema efficace di etichettatura e di tracciabilità, ma anche su un settore agricolo in grado di fornire questi diversi tipi di prodotti. La capacità dell'industria alimentare di offrire un'ampia possibilità di scelta ai consumatori va di pari passo con la capacità del settore agricolo di mantenere filiere di produzione separate.

La coesistenza si riferisce alla possibilità per i conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture geneticamente modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza.

Se in un dato prodotto agricolo destinato a non contenere OMG la presenza accidentale di OMG supera la tolleranza stabilita nella normativa comunitaria, è obbligatorio indicare nell'etichetta che si tratta di un prodotto contenente OMG. In questo caso può derivarne una perdita di reddito connessa a prezzi di mercato inferiori o a difficoltà di vendita di tali prodotti. Inoltre, è probabile che gli agricoltori debbano sostenere spese supplementari per applicare sistemi di sorveglianza e misure intese a rendere minimo il rischio di commistione tra colture modificate o non modificate geneticamente. Ne consegue che la coesistenza ha attinenza, da un lato, con il potenziale impatto economico della commistione tra colture OGM o non OGM e, dall'altro, con l'individuazione di misure di gestione praticabili volte a minimizzare il rischio di commistione e con il costo di tali misure.

La coesistenza di diverse filiere di produzione non è una novità in agricoltura. I produttori di sementi, ad esempio, vantano una lunga esperienza in fatto di pratiche di gestione agricola atte a garantire la purezza delle sementi. Un altro esempio di separazione tra diverse linee di produzione agricola è costituito dal granturco indentato destinato all'alimentazione degli animali, che nell'ambito dell'agricoltura europea è coesistito senza difficoltà con vari tipi di granturco speciale coltivato per il consumo umano e il granturco ceroso destinato all'industria dell'amido.

1.2. Aspetti economici della coesistenza e aspetti ambientali e sanitari

Appare importante distinguere chiaramente tra gli aspetti economici della coesistenza e gli aspetti ambientali e sanitari, i quali sono stati affrontati dalla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Secondo la procedura stabilita dalla direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione a emettere OGM nell'ambiente è subordinata ad una valutazione completa del rischio ambientale. In esito alla valutazione si possono presentare i casi seguenti:

- l'autorizzazione è rifiutata qualora sia identificato un rischio di effetto negativo per l'ambiente o la salute che non può essere gestito,
- non si individuano rischi di effetti negativi per l'ambiente e la salute, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata senza subordinarla a misure di gestione supplementari rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa,
- si individuano rischi che possono essere gestiti attraverso idonee misure di gestione (ad esempio separazione fisica e/o sorveglianza); in questo caso l'autorizzazione sarà abbinata all'obbligo di attuare misure di gestione del rischio ambientale.

Qualora si individui un rischio ambientale o sanitario *dopo* la concessione dell'autorizzazione, nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva può essere avviata una procedura di revoca dell'autorizzazione o di modifica delle condizioni per il suo rilascio.

Poiché nell'Unione europea possono essere coltivati solo OMG autorizzati ⁽¹⁾ e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla direttiva 2001/18/CEE, restano da affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli aspetti *economici* connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

⁽¹⁾ Per poter essere coltivati nell'UE, gli OGM devono essere esplicitamente autorizzati *per la coltivazione* nell'ambito della direttiva 2001/18/CE.

1.3. La tavola rotonda sulla coesistenza

Il 24 aprile 2003 la Commissione ha ospitato a Bruxelles una tavola rotonda sui risultati più recenti della ricerca in materia di coesistenza tra colture OGM e non OGM. I temi principali affrontati dal dibattito sulla coesistenza traevano spunto dall'introduzione del granturco e della colza oleaginosa geneticamente modificati nell'agricoltura europea. Le risultanze scientifiche sono state illustrate da gruppi di esperti e quindi sottoposte ad un dibattito al quale hanno partecipato molti soggetti interessati provenienti dal settore agrario, dall'industria, rappresentanti delle ONG, dei consumatori e di altri ambienti interessati. Lo scopo della tavola rotonda era quello di fornire una base scientifica e tecnica basata sull'esperienza pratica degli agricoltori, per tutte le misure agronomiche o di altra natura che si rivelino necessarie per agevolare una coesistenza sostenibile delle varie filiere di produzione agricola.

I presenti orientamenti si basano sui risultati della tavola rotonda, di cui è disponibile una relazione di sintesi redatta da alcuni scienziati partecipanti, che può essere consultata sul sito Internet: <http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/index>

1.4. Sussidiarietà

Gli agricoltori europei operano in condizioni estremamente diverse tra loro. L'agricoltura europea è caratterizzata da una grande variabilità di dimensioni delle aziende agricole e delle superfici coltivate, tra i sistemi di produzione, i tipi di rotazione colturale e i modelli colturali, per non parlare delle diversissime condizioni naturali. Questa variabilità deve essere presa in considerazione nell'elaborare, attuare, controllare e coordinare le misure attinenti alla coesistenza, le quali devono essere specifiche e funzionali alle strutture aziendali, ai sistemi di produzione, ai metodi colturali e alle condizioni naturali precipue di una determinata regione.

Per questi motivi la Commissione, nella riunione del 5 marzo 2003, si è espressa a favore di una soluzione che lascerebbe agli Stati membri il compito di elaborare e attuare misure di gestione relative alla coesistenza. La Commissione avrebbe il ruolo di raccogliere e coordinare le informazioni pertinenti, basate sugli studi in corso a livello comunitario e nazionale, nonché quello di fornire consulenza e pubblicare orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare le migliori pratiche in materia di coesistenza.

Le strategie e le migliori pratiche devono essere elaborate e attuate livello nazionale o regionale, con la partecipazione attiva degli agricoltori e degli altri soggetti interessati e tenendo conto di fattori nazionali e regionali.

1.5. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

I presenti orientamenti, sotto forma di raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati membri, vanno letti proprio in questo contesto: il loro campo di applicazione si estende dalla produzione agricola a livello dell'azienda fino al primo punto di vendita, ossia «dal seme al silo (¹)».

Il presente documento è destinato ad aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie e politiche nazionali in materia di coesistenza. Incentrati principalmente sugli aspetti tecnici e procedurali, gli orientamenti contengono un elenco di principi generali e di elementi che aiuteranno gli Stati membri a stabilire le migliori pratiche per la coesistenza.

Il documento non intende presentare una serie dettagliata di misure da applicare direttamente a livello nazionale. Molti dei fattori determinanti per l'elaborazione delle migliori pratiche per la coesistenza, che devono essere ispirati a criteri di efficienza ed efficacia economica, variano in funzione delle condizioni nazionali e regionali.

Inoltre, l'elaborazione di sistemi di gestione della coesistenza e di migliori pratiche costituisce un processo dinamico e perfezionabile nel tempo tenendo conto di nuovi sviluppi connessi ai progressi in campo scientifico e tecnologico.

2. PRINCIPI GENERALI

Nella presente sezione sono elencati i principi generali e gli elementi che gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione nell'elaborare strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza.

2.1. Principi per l'elaborazione di strategie relative alla coesistenza

2.1.1. Trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati

È opportuno che le strategie nazionali e le migliori pratiche in materia di coesistenza siano elaborate in cooperazione con tutti i soggetti interessati e secondo criteri di trasparenza. Gli Stati membri devono garantire un'adeguata divulgazione delle informazioni sulle misure relative alla coesistenza che decidono di attuare.

(¹) Gli orientamenti riguardano la produzione commerciale di sementi e le colture. Non sono prese in considerazione le emissioni sperimentali di piante geneticamente modificate.

2.1.2. *Decisioni basate su un fondamento scientifico*

Le misure di gestione relative alla coesistenza dovranno rispecchiare i migliori risultati scientifici disponibili sulla probabilità e sulle fonti di commistione tra colture transgeniche e non transgeniche. È opportuno permettere entrambi i tipi di coltura, garantendo tuttavia che i prodotti ottenuti da colture non geneticamente modificate contengano un tenore di OGM inferiore alle soglie legali previste per l'etichettatura e le norme di purezza applicabili ai prodotti alimentari, ai mangimi e alle sementi geneticamente modificati, quali definite nella normativa comunitaria.

I risultati scientifici disponibili dovranno essere sottoposti ad una valutazione e ad un aggiornamento costanti per tener conto dei risultati degli studi di monitoraggio sulla coltivazione di piante geneticamente modificate a fini sperimentali e commerciali, nonché delle risultanze di nuovi studi e modelli convalidati dalle esperienze sul campo.

2.1.3. *Basarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già collaudati*

Le misure di gestione relative alla coesistenza devono fondarsi sulle pratiche e sui metodi di separazione già collaudati e tenere conto dell'esperienza acquisita in materia di manipolazione di prodotti agricoli di origine garantita e di metodi di produzione delle sementi.

2.1.4. *Proporzionalità*

Le misure relative alla coesistenza devono rispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica ed essere proporzionate. Occorre evitare che esse siano più rigide del necessario per garantire che i residui accidentali di OGM si mantengano al di sotto delle soglie di tolleranza fissate dalla normativa comunitaria. Occorre altresì evitare di creare oneri non necessari a carico degli agricoltori, dei produttori di sementi, delle cooperative e degli altri operatori delle diverse filiere di produzione.

Nella scelta delle misure occorrerà tener conto delle particolari situazioni e dei vincoli regionali e locali, nonché della specificità della coltura.

2.1.5. *Scelta del livello appropriato*

Tra le opzioni disponibili occorrerà dare la precedenza innanzitutto alle misure di gestione specifiche per le aziende agricole e alle misure di coordinamento tra aziende limitrofe.

Occorrerà prendere in considerazione misure di portata regionale, da applicarsi esclusivamente alle specie vegetali la cui coltivazione sarebbe incompatibile con la coesistenza. La portata geografica di queste ultime misure dovrà essere il più limitata possibile. Le misure su scala regionale dovranno essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non sia possibile conseguire un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Tali misure dovranno essere giustificate separatamente per ciascuna coltura e ciascun tipo di produzione (per esempio produzione di sementi o di colture vegetali).

2.1.6. *Specificità delle misure*

Le migliori pratiche in materia di coesistenza dovranno tener conto delle differenze tra le specie e varietà vegetali coltivate e i vari tipi di produzione (colture o sementi). Per garantire l'idoneità delle misure occorrerà tener conto anche delle differenze a livello regionale (condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali, quota di colture GM in una data regione) che possono influenzare il grado di commistione tra colture GM e non GM.

Gli Stati membri dovranno concentrarsi innanzitutto sulle colture le cui varietà transgeniche sono già state o stanno per essere autorizzate e saranno probabilmente coltivate su larga scala a livello nazionale.

2.1.7. *Applicazione delle misure*

Le strategie nazionali per la coesistenza dovranno garantire un giusto equilibrio tra gli interessi degli agricoltori dediti a ciascuna filiera di produzione. È opportuno incoraggiare la collaborazione tra gli agricoltori.

Gli Stati membri sono invitati a creare dispositivi per favorire il coordinamento degli accordi volontari tra aziende limitrofe e a specificare le procedure e le regole da seguire in caso di disaccordo tra i conduttori agricoli riguardo all'attuazione delle misure previste.

Come principio generale, nel corso della fase di introduzione di un nuovo tipo di produzione in una data regione, gli operatori (agricoltori) che introducono il nuovo tipo di produzione saranno responsabili dell'attuazione delle misure di gestione aziendale necessarie per limitare il flusso genico.

È opportuno dare la possibilità a tutti gli agricoltori di scegliere il tipo di produzione che preferiscono, senza che risulti necessario modificare i sistemi di produzione preesistenti nelle zone circostanti.

Gli agricoltori che prevedano di introdurre colture geneticamente modificate nella loro azienda dovranno comunicare la loro intenzione alle aziende limitrofe.

È opportuno che gli Stati membri attuino una cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini per garantire l'efficace funzionamento delle misure relative alla coesistenza nelle zone di confine.

2.1.8. *Strumenti strategici*

A priori non esiste uno strumento specifico che possa essere raccomandato per affrontare la problematica della coesistenza. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di ricorrere a vari tipi di strumenti, come accordi volontari, disposizioni non giuridicamente vincolanti o normative più rigide e di scegliere la combinazione di strumenti e il livello regolamentare che ritengono più idoneo per garantire un'attuazione, un monitoraggio, una valutazione e un controllo efficaci delle misure.

2.1.9. *Regole di responsabilità*

Il tipo di strumento adottato può avere un impatto sull'applicazione delle regole nazionali in materia di responsabilità qualora la commistione accidentale comporti un pregiudizio economico. Si invitano gli Stati membri ad esaminare il proprio diritto interno in materia di responsabilità civile per appurare se le norme in vigore a livello nazionale contemplino possibilità eque e sufficienti al riguardo. Gli agricoltori, i fornitori di sementi e gli altri operatori devono essere pienamente informati sui criteri in materia di responsabilità in vigore nel loro paese in caso di pregiudizio economico causato dalla commistione.

In tale contesto, è possibile che gli Stati membri desiderino esplorare la fattibilità e l'utilità di un eventuale adattamento dei sistemi assicurativi in vigore oppure di istituire nuovi sistemi.

2.1.10. *Monitoraggio e valutazione*

È necessario sottoporre a un monitoraggio e ad una valutazione costanti le misure di gestione e gli strumenti adottati, in modo da verificarne l'efficacia e trarne le informazioni necessarie per migliorare le misure nel tempo.

Gli Stati membri hanno il compito di istituire adeguati sistemi di controllo e di ispezione in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure relative alla coesistenza.

È altresì opportuno rivedere periodicamente le migliori pratiche relative alla coesistenza per tener conto dei progressi tecnici e scientifici in grado di agevolare la coesistenza.

2.1.11. *Comunicazione e scambio di informazioni a livello europeo*

Ferma restando la vigente normativa e le vigenti procedure comunitarie in materia di notificazione, gli Stati membri dovranno informare la Commissione in merito alle strategie nazionali per la coesistenza e alle misure adottate, nonché in merito ai risultati del monitoraggio e della valutazione. La Commissione coordinerà lo scambio di informazioni sulle misure, le esperienze e le migliori pratiche comunicate dagli Stati membri. Il regolare scambio di informazioni può creare sinergie e contribuire ad evitare inutili duplicazioni nei vari Stati membri.

2.1.12. *Ricerca e condivisione dei risultati della ricerca*

È opportuno che gli Stati membri incoraggino e sostengano, in collaborazione con i soggetti interessati, le attività di ricerca volte a migliorare la conoscenza delle modalità più idonee a garantire la coesistenza. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione circa le attività di ricerca in corso e programmate in questo settore. È opportuno altresì incoraggiare caldamente la condivisione dei risultati della ricerca tra gli Stati membri.

Le ricerche in materia di coesistenza possono essere inoltre finanziate nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca comunitario. Il Centro Comune di Ricerca eseguirà inoltre studi complementari sulla coesistenza.

La Commissione agevolerà gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca in corso o programmati a livello comunitario nazionale. Lo scambio di informazioni potrà migliorare il coordinamento delle attività di ricerca livello nazionale tra gli Stati membri e di quelle eseguite nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca comunitario.

2.2. **Fattori da prendere in considerazione**

La presente sezione contiene un elenco non esaustivo dei fattori da prendere in considerazione nell'elaborazione di strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza.

2.2.1. *Livello di coesistenza da raggiungere*

Il problema della coesistenza di colture GM e non GM può sorgere a vari livelli, ad esempio:

- produzione di colture GM e non GM simultanea o in anni successivi nella stessa azienda,
- produzione di colture GM e non GM in aziende limitrofe nel corso dello stesso anno,
- filiere di produzione GM e non GM presenti nella stessa regione, ma in aziende separate da una certa distanza.

Le misure relative alla coesistenza dovrebbero essere funzionali al livello di coesistenza da raggiungere.

2.2.2. *Fonti di commistione accidentale*

Esistono varie fonti di commistione accidentale tra colture GM e non GM, ad esempio:

- dispersione di polline tra particelle limitrofe, a distanze più o meno grandi (in funzione delle specie e di altri fattori che possono incidere sul trasferimento genetico),
- mescolanza di colture durante il raccolto o nelle operazioni che seguono il raccolto,
- trasferimento di sementi o di altro materiale vegetale vitale nel corso del raccolto, del trasporto e del magazzino e, in una certa misura, ad opera di animali;
- piante spontanee (le sementi rimangono nel terreno dopo il raccolto e producono nuove piante spontanee nelle annate successive). Questa fonte di commistione può essere maggiore per talune specie vegetali (ad esempio la colza oleaginosa) rispetto ad altre, in funzione tra l'altro delle condizioni climatiche (ad esempio le sementi di granturco possono non sopravvivere al gelo),
- impurezze nelle sementi.

È importante determinare l'effetto cumulato delle varie fonti di commistione, compreso l'effetto cumulato, nel tempo, sullo stock di sementi o sull'impiego di sementi prodotte in azienda.

2.2.3. *Indicazione dei valori soglia nell'etichettatura*

Le strategie nazionali e le migliori pratiche relative alla coesistenza dovranno fare riferimento alle soglie legali per l'etichettatura e alle norme applicabili materia di purezza per i prodotti alimentari, i mangimi e le sementi geneticamente modificati.

Attualmente, il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio ⁽¹⁾, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 49/2000 della Commissione ⁽²⁾, definisce un valore limite per l'etichettatura dell'1 % nel caso dei prodotti alimentari. Future soglie per l'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi sono definite nel regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Si tratta di soglie applicabili indistintamente ai prodotti agricoli convenzionali e biologici. Non esistono invece soglie legali per la presenza accidentale di organismi non transgenici in organismi transgenici. Per le sementi di varietà GM si applicano i requisiti generali in materia di norme di purezza della produzione di sementi, che variano in funzione di ciascuna coltura.

Il regolamento relativo al metodo di produzione biologico ⁽³⁾ contempla il divieto assoluto di impiego di OGM nella produzione biologica. Pertanto, non possono essere utilizzati i materiali, incluse le sementi, la cui etichetta indichi che contengono OGM. Resta il fatto, però, che possono essere utilizzate le partite di sementi che contengono una percentuale di sementi GM inferiore alla soglia in vigore (che non è obbligatorio indicare nell'etichetta come contenenti OGM). Il regolamento sull'agricoltura biologica permette la fissazione di una soglia specifica riguardo alla presenza tecnicamente inevitabile di OGM, ma finora non è stata fissata alcuna soglia: in altre parole, in assenza di una soglia specifica si applicano le soglie generali.

2.2.4. *Peculiarità delle specie e varietà vegetali*

- Il grado di allofecondazione: ad esempio, il frumento, l'orzo e la soia sono in generale piante autogame, mentre il granturco, la barbabietola da zucchero e la segale sono allogame,
- le forme di impollinazione incrociata peculiari di una data varietà (ad esempio anemofila ed entomofila),
- la predisposizione specifica di una varietà a formare piante spontanee e il periodo di tempo in cui i semi restano vitali nel terreno,

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1).

- il potenziale di impollinazione incrociata con parenti stretti peculiare della specie e delle varietà, sia coltivate che selvatiche; esso dipende, tra l'altro il grado di impollinazione autogama o incrociata, dalla recettività dei fiori al momento del rilascio del polline e dalla compatibilità tra il polline e lo stile della pianta che lo riceve,
- i periodi di fioritura delle piante che emettono il polline e delle piante che lo ricevono: grado di sovrapposizione dei rispettivi periodi di fioritura,
- la durata della vitalità del polline, in funzione della specie vegetale, della varietà, delle condizioni ambientali, come l'umidità atmosferica,
- il grado di competizione tra pollini, che dipende dalla produzione di polline nella popolazione ricevente e dalla pressione originata dal polline della popolazione emittente; tale grado può variare in funzione della varietà. Nella produzione di piante ibride si può ottenere un numero elevato di piante maschili sterili che non sono in grado di produrre polline da sole e sono quindi più vulnerabili alla pressione del polline proveniente dall'esterno,
- la produzione di foraggio o di cereali (ad esempio granturco da insilamento e granturco alimentare): differenza nei metodi colturali e nella durata della coltivazione,
- la misura in cui lo scambio genetico attraverso il flusso di polline influenza la percentuale di commistione nel raccolto. Ad esempio, non c'è alcuna influenza nel caso di raccolta di patate o barbabietole. Nella produzione di granturco da insilamento, il materiale raccolto è composto in varia misura di pannocchie, sulle quali si esercita l'influenza dello scambio genetico, e di piante che invece non ne risentono le conseguenze.

2.2.5. Produzione di piante o di sementi

- Le soglie per l'etichettatura dovranno variare a seconda che si tratti di produzioni vegetali o di sementi,
- per le sementi la Commissione sta attualmente elaborando una normativa specifica.

2.2.6. Aspetti regionali

- Quota di colture GM nella regione,
- numero e tipo di varietà vegetali (GM e non GM) che devono coesistere in una data regione,
- configurazione e dimensioni delle particelle agricole in una data regione. Gli appezzamenti più piccoli sono più soggetti all'importazione di polline rispetto ai campi di più vaste dimensioni,
- frammentazione e dispersione geografica delle superfici appartenenti alle singole aziende,
- pratiche regionali di gestione delle aziende agricole,
- sistemi di rotazione delle colture e tipi di colture praticate in una data regione, tenendo conto della longevità delle sementi propria ad una data specie,
- attività, comportamento e dimensione della popolazione degli impollinatori (insetti ecc.),
- condizioni climatiche (ad esempio pluviometria, umidità, direzione e forza del vento, temperatura dell'aria e del suolo) che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria e possono influenzare il tipo di coltura, la data di inizio e la lunghezza del processo colturale, il numero annuo di cicli di produzione ecc.,
- topografia (ad esempio, la presenza di vallate o corsi d'acqua o laghi influenza le correnti d'aria e la forza dei venti),
- strutture circostanti, come siepi, foreste, zone incolte e ubicazione delle superfici coltivate.

2.2.7. Barriere all'ibridazione genetica (allofecondazione)

Determinati metodi biologici destinati a ridurre il flusso di geni possono far diminuire il rischio di impollinazione incrociata (ad esempio: apomixis [ossia produzione asessuale di sementi], sterilità maschile citoplasmatica, trasformazione dei cloroplasti).

3. CATALOGO INDICATIVO DI MISURE PER LA COESISTENZA

La presente sezione contiene un elenco aperto di misure di gestione aziendale e di altre misure relative alla coesistenza che, in varia misura e variamente combinate, possono far parte delle strategie nazionali e migliori pratiche in materia di coesistenza.

3.1. **Cumulatività delle misure**

Le misure intese ad evitare la dispersione di polline nei campi vicini sono in una certa misura cumulative e possono avere effetti sinergici. Ad esempio, le distanze minime di isolamento tra particelle agricole investite ad una stessa coltura possono essere ridotte se, nello stesso tempo, si applicano misure di altro tipo (scaglionamento dei periodi di fioritura, impiego di varietà con una produzione di polline ridotta, trappole per il polline, siepi ecc.).

L'efficienza e l'efficacia economica delle misure risentiranno dell'influenza dei fattori elencati nella sezione 2.2 e possono variare in misura considerevole da una coltura all'altra e da una regione all'altra.

3.2. **Misure da adottare nelle aziende agricole**

3.2.1. *Preparazione delle operazioni di semina, di impianto e di lavorazione del suolo*

- Distanze di isolamento tra campi su cui si coltivano colture GM e campi con colture non GM della stessa specie e, se del caso, dello stesso genere ⁽¹⁾:
 - occorre fissare le distanze di isolamento in funzione del potenziale di allofecondazione della coltura. Per le colture e le piante a impollinazione allogama, come la colza oleaginosa, sono necessarie distanze maggiori. Nel caso delle colture e piante autogame il cui raccolto non è costituito da sementi, come ad esempio le barbabietole e le patate, sono possibili distanze minori. Le distanze di isolamento sono in grado di ridurre al minimo, ma non necessariamente di eliminare, il flusso di geni attraverso la dispersione del polline. L'obiettivo è garantire un livello di presenza accidentale inferiore alla soglia di tolleranza,
 - qualora esistano soglie diverse, ad esempio per la produzione di piante o di sementi, occorrerà adattare di conseguenza le distanze di isolamento,
- creare zone cuscinetto, in alternativa o come misura complementare alle distanze di isolamento (compresa la possibilità di ritiro delle superfici agricole dalla produzione),
- installare trappole e barriere per il polline (impianto di siepi),
- applicare sistemi di rotazione colturale (ad esempio allungare il periodo di rotazione introducendo una coltura primaverile le cui piante spontanee non possono fiorire oppure inserire intervalli di tempo minimi tra colture di varietà GM e non GM della stessa specie e anche tra specie diverse dello stesso genere),
- pianificare il ciclo di produzione vegetale (scaglionare le date di impianto per ottenere periodi di fioritura e di raccolta diversi),
- ridurre le dimensioni dello stock di sementi attraverso l'efficace lavorazione del terreno (evitare gli aratri a versoio dopo la raccolta della colza oleaginosa),
- gestire le popolazioni ai bordi degli appezzamenti applicando metodi colturali appropriati, ricorrendo all'uso di erbicidi selettivi o di tecniche integrate di lotta contro le piante infestanti,
- scegliere le date di semina ottimali e le tecniche colturali più idonee per minimizzare la ricrescita delle piante (stoloni),
- manipolare le sementi con attenzione per evitare mescolanze, imballarle separatamente, etichettarle individualmente e conservarle in locali separati,
- utilizzare varietà che producono poco polline o varietà maschiosterili,
- pulire le macchine seminatrici prima e dopo l'uso per evitare che vi rimangano sementi dell'operazione precedente e la dispersione indesiderata di sementi nell'azienda,
- condividere l'uso di seminatrici soltanto con agricoltori che si dedicano allo stesso tipo di produzione,
- evitare fuoriuscite accidentali di sementi durante il percorso per recarsi e per tornare dall'appezzamento e lungo i suoi confini,
- combattere e distruggere le piante spontanee, abbinare questa misura a periodi di semina pianificati in modo da prevenire la crescita di piante spontanee nella stagione successiva.

3.2.2. *Trattamento delle superfici durante e dopo il raccolto*

- Conservare soltanto sementi provenienti da appezzamenti e da superfici idonei (ad esempio dalla parte centrale degli appezzamenti),
- ridurre le perdite di sementi durante raccolto (ad esempio ottimizzare il periodo di raccolta in modo da minimizzare la caduta di sementi),
- pulire i macchinari utilizzati per la raccolta prima e dopo l'uso per evitare che vi rimangano sementi dell'operazione precedente e la dispersione indesiderata di sementi,
- condividere l'uso di macchinari per la raccolta soltanto con agricoltori che si dedicano allo stesso tipo di produzione,
- qualora altri tipi di misure siano ritenute insufficienti per mantenere la presenza accidentale di sotto della soglia di etichettatura, occorrerà effettuare il raccolto sui bordi degli appezzamenti separatamente dal resto del campo. In tal caso questo raccolto sarà tenuto separato dal raccolto della parte centrale dell'appezzamento.

⁽¹⁾ Il genere è una suddivisione tassonomica che si riferisce a un gruppo di specie affini.

3.2.3. *Trasporto e magazzinaggio*

- Garantire la separazione fisica di colture GM e non GM dopo il raccolto fino al primo punto di vendita,
- applicare sistemi e metodi adeguati per il magazzinaggio delle sementi,
- evitare perdite di raccolto durante il trasporto fino all'azienda e dall'azienda fino al primo punto di vendita.

3.2.4. *Monitoraggio degli appezzamenti*

Sorvegliare le zone, le particelle, i bordi delle particelle in cui possano essere state versate sementi per controllare la crescita di piante spontanee.

3.3. **Collaborazione tra aziende limitrofe**

3.3.1. *Informazione sui piani di semina*

Occorrerà notificare alle aziende situate all'interno dello stesso perimetro i periodi di semina e di impianto previsti per la stagione successiva. Tali notifiche dovranno essere trasmesse prima di ordinare le sementi per la campagna successiva.

3.3.2. *Coordinamento delle misure di gestione*

- Raggruppamento volontario di appezzamenti appartenenti ad aziende diverse per coltivare varietà simili (GM, convenzionali o biologiche) all'interno di una data zona di produzione,
- uso di varietà che presentano periodi di fioritura diversi,
- concordare date di semina scaglionate per evitare l'impollinazione incrociata durante la fioritura,
- coordinare la rotazione colturale.

3.3.3. *Accordi volontari tra agricoltori operanti in zone specializzate in una data filiera di produzione*

Gli agricoltori di una data zona possono riuscire a ridurre in misura significativa i costi connessi alle misure di isolamento tra filiere di produzione di colture transgeniche e non transgeniche se si raggruppano e coordinano la propria produzione in base ad accordi volontari.

3.4. **Sistemi di monitoraggio**

- Elaborare sistemi di notifica per incoraggiare gli agricoltori a far presenti i problemi o le situazioni impreviste nell'attuazione delle misure relative alla coesistenza,
- utilizzare le informazioni ottenute grazie al monitoraggio per un ulteriore adattamento ed approfondimento delle strategie nazionali e delle migliori pratiche relative alla coesistenza,
- istituire sistemi/organismi di controllo efficaci, focalizzati su determinati punti critici di controllo per garantire il corretto funzionamento delle misure di gestione relative alla coesistenza.

3.5. **Catasto**

- Il registro istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/18/CE può rivelarsi uno strumento utile per controllare l'andamento delle colture transgeniche e per aiutare gli agricoltori a coordinare i metodi di produzione a livello locale e a sorvegliare gli sviluppi della situazione relativa alle diverse filiere. Si potrebbe affiancare al registro una mappa topografica basata sul sistema di posizionamento globale (GPS) degli appezzamenti investiti a colture transgeniche e non transgeniche. Quest'informazione può essere messa a disposizione del pubblico attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione,
- creare un sistema di identificazione degli appezzamenti investiti a colture GM.

3.6. **Tenuta di registri**

Elaborare disposizioni sulla tenuta di registri aziendali contenenti informazioni relative:

- al processo colturale e alla manipolazione, al magazzinaggio, al trasporto e alla commercializzazione di colture GM; gli agricoltori avranno l'obbligo legale di porre in essere un sistema di identificazione dei fornitori da cui acquistano OGM e dei clienti a cui essi stessi forniscono OGM, comprese le colture e le sementi transgeniche, non appena sarà adottata la proposta legislativa sulla tracciabilità e l'etichettatura degli OGM⁽¹⁾,
- alle pratiche di gestione della coesistenza applicate in azienda.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE [COM(2001) 182 def.].

3.7. Corsi di formazione e programmi di divulgazione

Gli Stati membri sono invitati a promuovere corsi di formazione per gli agricoltori, obbligatori o facoltativi, e programmi di divulgazione allo scopo di sensibilizzare gli agricoltori e gli altri interessati e fornire loro le necessarie conoscenze tecniche per l'attuazione delle misure relative alla coesistenza. Si può prevedere anche la formazione di formatori specializzati i quali dovranno fornire consulenza ai conduttori agricoli in merito alle misure di gestione relative alla coesistenza.

3.8. Scambio di informazioni e servizi di consulenza

- È opportuno che gli Stati membri garantiscano la più completa informazione degli agricoltori sulle conseguenze dell'adozione di una determinata filiera di produzione (GM o non GM), in particolare per quanto riguarda la loro responsabilità nell'attuazione delle misure relative alla coesistenza e le regole in materia di responsabilità civile applicabili in caso di pregiudizio economico derivante dalla commistione,
- è necessario che tutti gli operatori interessati siano sufficientemente informati delle misure specifiche di coesistenza che sono tenuti ad applicare. Per garantire la divulgazione di tale informazione specifica si potrebbe per esempio fare obbligo al fornitore di sementi ad apporre quest'informazione sulla partita di sementi,
- gli Stati membri devono incoraggiare lo scambio e la messa in rete regolare ed efficace di informazioni tra agricoltori e altri soggetti interessati,
- gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di creare servizi di informazione telefonica (ad esempio «linea verde OGM») o via Internet, per rispondere a domande specifiche di informazione e fornire consulenza agli agricoltori e agli altri operatori sugli aspetti tecnici, commerciali e legali relativi agli OGM.

3.9. Procedura di conciliazione in caso di controversie

Si raccomanda agli Stati membri di prendere provvedimenti per istituire procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra agricoltori confinanti circa l'attuazione delle misure relative alla coesistenza.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2003

relativa all'assegnazione provvisoria ai Paesi Bassi di giornate supplementari fuori dal porto per i pescherecci con sfogliare*[notificata con il numero C(2003) 2636]***(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(2003/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, modificato dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽²⁾, in particolare il punto 6, lettera c), dell'allegato XVII,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 specifica il numero di giorni in cui determinate navi comunitarie possono rimanere fuori dal porto in alcune zone geografiche.
- (2) A norma del punto 6, lettera c), del medesimo allegato, la Commissione può assegnare un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto con a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di disarmo nel 2002 e 2003 per le navi cui si applicano le disposizioni del suddetto allegato.
- (3) I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 dei pescherecci con sfogliare aventi maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm.

- (4) Alla luce dei dati presentati, è opportuno assegnare provvisoriamente ai Paesi Bassi due giorni supplementari per i pescherecci che detengono a bordo tali attrezzi da pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono provvisoriamente assegnati ai Paesi Bassi due giorni supplementari per mese civile rispetto a quelli stabiliti al punto 6, lettera a), dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002, per le zone definite al punto 2, lettere a) e b), dell'allegato, per i pescherecci con sfogliare aventi maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2003****sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione***[notificata con il numero C(2003) 2657]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2003/558/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/12/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/396/CEE sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ⁽¹⁾ obbligava gli Stati membri ad introdurre il numero 112 nelle reti telefoniche pubbliche come numero unico europeo per le chiamate di emergenza entro il 31 dicembre 1992, prevedendo, a talune condizioni, una possibilità di deroga fino al 31 dicembre 1996.
- (2) La direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale) ⁽²⁾ stabilisce che, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche (di seguito «gli operatori») mettano a disposizione delle autorità preposte ai servizi di pronto intervento, nella misura tecnicamente fattibile, le informazioni relative alla localizzazione del chiamante. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽³⁾ stabilisce che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni pubbliche possano disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante e possano annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.
- (3) Sebbene la presente raccomandazione riguardi il numero 112 con capacità di localizzazione, resta inteso che gli altri numeri nazionali di chiamate di emergenza dovranno avere la stessa funzionalità e seguiranno gli

stessi principi. La presente raccomandazione non concerne gli organismi che gestiscono impianti privati di telecomunicazioni.

- (4) Per un funzionamento ottimale dei servizi E112 in tutta la Comunità occorre risolvere i problemi legati all'attuazione dei servizi e coordinare i tempi di introduzione dei nuovi sistemi. Il Gruppo di coordinamento sull'accesso ai dati di localizzazione da parte dei servizi di pronto intervento (Co-ordination Group on Access to Location Information by Emergency Services — CGALIES) — una partnership tra operatori dei servizi pubblici e del settore privato istituita dalla Commissione nel maggio 2000 — ha consentito ad esponenti di settori diversi di discutere e concordare i principi per un'attuazione armonizzata e tempestiva di tali servizi.
- (5) In linea con la raccomandazione del CGALIES, i fornitori di reti o servizi di telefonia pubblica compiano il massimo sforzo per individuare e trasmettere informazioni il più possibile affidabili sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.
- (6) Durante la fase introduttiva dei servizi E112, è preferibile applicare il principio del massimo sforzo piuttosto che imporre specifiche caratteristiche di prestazioni in termini di localizzazione. Tuttavia, man mano che i centri di raccolta delle chiamate di emergenza e i servizi di pronto intervento acquisiranno maggiore esperienza pratica in materia di informazioni sulla localizzazione, le loro esigenze potranno essere definite con maggiore precisione. Inoltre, le tecnologie di localizzazione continueranno ad evolvere, sia per le reti mobili cellulari che per i sistemi di localizzazione satellitari. Al termine della fase iniziale sarà pertanto necessario riesaminare l'approccio basato sul principio del massimo sforzo.
- (7) È importante che gli Stati membri sviluppino prassi e soluzioni tecniche comuni per fornire servizi E112. L'elaborazione di soluzioni tecniche comuni deve essere realizzata dagli organismi di normalizzazione europei, per facilitare l'introduzione dei servizi E112, definire soluzioni interoperabili e diminuire i costi di attuazione per l'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 31.

- (8) Una soluzione armonizzata su scala europea favorirebbe l'interoperabilità delle applicazioni di sicurezza avanzate, come ad esempio la composizione manuale o automatica del numero da parte di un terminale telematico installato a bordo dell'autoveicolo. Questi tipi di chiamate possono fornire informazioni supplementari, ad esempio numero di passeggeri a bordo di un'automobile o di un autobus, direzione bussola, indicazioni dei sensori di collisione, tipo di merci pericolose trasportate e condizioni di salute del conducente e dei passeggeri. Considerato l'elevato volume di traffico transfrontaliero in Europa, diventa sempre più necessario un protocollo comune di trasmissione dati per l'invio di tali informazioni ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e ai servizi di pronto intervento al fine di evitare rischi di confusione o di errata interpretazione dei dati trasmessi.
- (9) Le modalità di trasmissione delle informazioni di localizzazione da parte degli operatori ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza devono essere definite in modo trasparente e non discriminatorio, eventualmente anche per l'aspetto dei costi.
- (10) Per un buon funzionamento dei servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione l'ubicazione del chiamante determinata dal fornitore di una rete o di un servizio di telefonia pubblica deve essere trasmessa automaticamente a qualsiasi centro di raccolta delle chiamate di emergenza.
- (11) La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) ⁽¹⁾ stabilisce in linea di principio che il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati sia rigorosamente tutelato e che a tal fine siano adottate adeguate misure di sicurezza tecnica ed organizzativa. La direttiva autorizza tuttavia i servizi di pronto intervento ad utilizzare i dati di localizzazione senza il consenso dell'utente interessato. Gli Stati membri devono garantire che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete e/o di un servizio pubblico di telecomunicazioni possa, per ogni singola linea di comunicazione, non rispettare il temporaneo rifiuto o mancanza di assenso di un utente al trattamento dei dati di localizzazione a beneficio di organismi preposti al trattamento delle chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro.
- (12) Le azioni svolte nel contesto del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (di seguito «programma di azione per la protezione civile») ⁽²⁾ devono contribuire ad incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e a garantire la coerenza del programma con altre iniziative comunitarie. Ciò consente alla Commissione di realizzare azioni finalizzate a migliorare il livello di preparazione degli organismi di protezione civile negli Stati membri, affinandone le capacità di reazione e perfezionandone le tecniche e i metodi di intervento e di immediata assistenza dopo le emergenze. Possono rientrare in tali attività il trattamento e l'uso, da parte dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento, delle informazioni di localizzazione associate alle chiamate di emergenza al numero E112.
- (13) Per realizzare gli obiettivi della presente raccomandazione diventa sempre più necessario un dialogo permanente tra operatori di reti pubbliche e fornitori di servizi e pubbliche autorità, compresi i servizi di pronto intervento.
- (14) Nelle relazioni sul grado di attuazione dei servizi E112, le autorità nazionali devono analizzare gli eventuali problemi di fattibilità tecnica che ostacolano l'introduzione dei servizi E112 per categorie specifiche di utenti finali, nonché i requisiti tecnici per il trattamento delle chiamate di emergenza effettuate mediante SMS e altri servizi telematici.
- (15) Le misure indicate nella presente raccomandazione sono conformi al parere espresso a titolo consultivo dal Comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE,

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri devono applicare le condizioni e i principi armonizzati definiti qui di seguito nella trasmissione di informazioni di localizzazione ai servizi di pronto intervento per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.
2. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «servizio di pronto intervento»: un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida, in situazioni in cui esiste un rischio diretto per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente (elenco non esaustivo);
 - b) «informazioni di localizzazione»: i dati trattati in una rete mobile pubblica che indicano la posizione geografica del terminale mobile di un utente e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale;
 - c) «servizio E112»: un servizio di comunicazione di emergenza che usa il numero di emergenza unico europeo 112 ed è in grado di fornire informazioni sull'ubicazione del chiamante;
 - d) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza»: il luogo fisico dove arrivano le chiamate di emergenza sotto la responsabilità di una pubblica autorità.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

3. Gli Stati membri devono elaborare norme dettagliate per gli operatori della rete pubblica che contengano, tra l'altro, le disposizioni elencate ai punti da 4 a 9.
4. Per ciascuna chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche devono, a partire dalla rete, trasmettere (push) ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza le migliori informazioni disponibili sull'ubicazione del chiamante, nella misura tecnicamente fattibile. Durante il periodo intermedio fino alla conclusione del riesame di cui al punto 13, è ammesso che gli operatori rendano disponibile l'informazione sulla localizzazione unicamente su richiesta (pull).
5. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche fisse devono rendere disponibile l'indirizzo dell'abbonato dalla cui linea è effettuata la chiamata di emergenza.
6. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono fornire le informazioni di localizzazione in maniera non discriminatoria, senza operare discriminazioni tra la qualità delle informazioni fornite sui propri abbonati e su altri utenti. Nel caso delle reti fisse, per «altri utenti» si intendono anche gli utenti di telefoni pubblici a pagamento; nel caso di reti o di applicazioni mobili, i termini «altri utenti» indicano gli utenti in roaming, gli utenti ospiti della rete o, eventualmente, gli utenti di terminali mobili non identificabili in base al numero di abbonamento o di utenza.
7. Tutte le informazioni di localizzazione vanno accompagnate dall'identificazione della rete di provenienza della chiamata.
8. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono conservare e aggiornare precise fonti di informazione sulla localizzazione, comprese le informazioni sugli indirizzi.
9. Per ogni chiamata di emergenza per la quale è stato identificato il numero di abbonato o di utenza, gli operatori delle reti pubbliche devono consentire ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e alle autorità di pronto intervento di aggiornare le informazioni di localizzazione grazie a una funzione di richiamo del numero (pulling) al fine di trattare l'emergenza.
10. Per facilitare la trasmissione di dati tra gli operatori di rete e i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, gli Stati membri devono incoraggiare l'uso di una norma di interfaccia comune ed aperta e, se disponibile, di un protocollo comune di trasmissione dati adottato dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Tale norma deve essere abbastanza flessibile per poter integrare eventuali requisiti futuri, ad esempio per i terminali telematici a bordo degli autoveicoli. Gli Stati membri devono garantire che l'interfaccia permetta di trattare efficacemente le situazioni di emergenza.
11. Considerato l'obbligo di fornire servizi E112, stabilito dalla direttiva sul servizio universale, gli Stati membri devono fornire ai cittadini informazioni adeguate sull'esistenza, le modalità di uso e i vantaggi dei servizi E112. I cittadini vanno informati che il numero 112 li mette in comunicazione con i servizi di pronto intervento in tutto il territorio dell'Unione europea e che viene trasmessa anche la loro ubicazione. Essi devono inoltre essere informati dell'identità dei servizi di pronto intervento che riceveranno le informazioni di localizzazione e ricevere altre informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto dei loro dati personali.
12. Alla luce della costante evoluzione dei concetti e delle tecnologie, gli Stati membri sono invitati a promuovere e sostenere lo sviluppo di servizi di assistenza in situazioni di emergenza, ad esempio per turisti e viaggiatori e per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose, tra cui le procedure per la trasmissione di informazioni di localizzazione e di altre informazioni in caso di emergenza o di incidenti ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza; a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di specifiche di interfaccia comuni per garantire l'interoperabilità di tali servizi su scala europea; ad incoraggiare l'uso delle tecnologie di localizzazione ad alta precisione quali le tecnologie di localizzazione delle reti mobili di terza generazione e dei sistemi di navigazione satellitare.
13. Gli Stati membri devono invitare le loro autorità nazionali a riferire alla Commissione sullo stato di attuazione dei servizi E112 entro la fine del 2004 affinché la Commissione possa avviare un riesame della situazione tenendo conto delle nuove esigenze dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento nonché dei progressi compiuti e delle tecnologie disponibili in materia di localizzazione.
14. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

che modifica la decisione 2002/251/CE che riduce le misure di protezione nei confronti di carne di pollame e di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Thailandia

[notificata con il numero C(2003) 2721]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/559/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia ⁽³⁾, è stata adottata a motivo della presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei gamberetti importati dalla Thailandia.

La presente decisione è stata modificata dalla decisione 2003/477/CE ⁽⁴⁾ di revocare i controlli sistematici delle partite di gamberetti certificate dopo il 21 settembre 2002. La presente modifica si basa sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dall'autorità thailandese.

- (2) I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sulla carne di pollame importata dalla Thailandia sono stati favorevoli. Pertanto, i controlli sistematici prescritti dalla decisione 2002/251/CE per tutte le partite di carne di pollame devono essere ridotti del 20 % per le partite certificate dall'autorità thailandese dopo la data del 21 settembre 2002 in quanto partite sottoposte a controllo sistematico prima della spedizione.
- (3) La decisione 2002/251/CE deve essere modificata di conseguenza.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/251/CE è modificata come segue: all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri sottopongono, mediante opportuni piani di campionamento e di determinazione, il 20 % delle partite di carne di pollame importata dalla Thailandia, certificate a decorrere dalla data del 21 settembre 2002, e ogni partita di gamberetti e carne di pollame importata dalla Thailandia e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi chimica per garantire che tutti i prodotti interessati non sono pericolosi per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e loro metaboliti.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 61.

COMITATO DELLE REGIONI

REGOLAMENTO INTERNO

SOMMARIO

	Pagina
INTRODUZIONE	56
PREMESSA	56
TITOLO I — MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO	56
CAPITOLO I — ORGANI DEL COMITATO	56
Articolo 1 — Organi del Comitato	56
CAPITOLO 2 — MEMBRI DEL COMITATO	56
Articolo 2 — Posizione dei membri titolari e supplenti	56
Articolo 3 — Durata del mandato	56
Articolo 4 — Privilegi ed immunità	56
Articolo 5 — Partecipazione dei supplenti	56
Articolo 6 — Delega del diritto di voto	57
Articolo 7 — Delegazioni nazionali e gruppi politici	57
Articolo 8 — Delegazioni nazionali	57
Articolo 9 — Gruppi politici e membri non iscritti	57
Articolo 10 — Gruppi interregionali	57
TITOLO II — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	57
CAPITOLO 1 — PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO	57
Articolo 11 — Convocazione della prima riunione	57
Articolo 12 — Insediamento del Comitato e verifica dei poteri	57
CAPITOLO 2 — ASSEMBLEA	58
Articolo 13 — Attribuzioni dell'assemblea	58
Articolo 14 — Convocazione dell'assemblea	58
Articolo 15 — Ordine del giorno della sessione plenaria	58
Articolo 16 — Apertura della sessione plenaria	58
Articolo 17 — Pubblicità, personalità esterne e oratori ospiti, dibattito di attualità	58
Articolo 18 — Tempo di parola	59
Articolo 19 — Elenco degli oratori	59
Articolo 20 — Mozioni d'ordine	59
Articolo 21 — Numero legale	59
Articolo 22 — Votazione	59
Articolo 23 — Presentazione degli emendamenti	59
Articolo 24 — Esame degli emendamenti	60

	Pagina
Articolo 25 — Parere soggetto alla procedura d'urgenza	60
Articolo 26 — Procedura semplificata	60
Articolo 27 — Chiusura della sessione	60
CAPITOLO 3 — L'UFFICIO DI PRESIDENZA E IL PRESIDENTE	60
Articolo 28 — Composizione dell'ufficio di presidenza	60
Articolo 29 — Rappresentanti all'interno dell'ufficio di presidenza	61
Articolo 30 — Procedura di elezione	61
Articolo 31 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente	61
Articolo 32 — Elezione dei 14 vicepresidenti, degli altri membri dell'ufficio di presidenza e dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza	61
Articolo 33 — Elezione dei rappresentanti	61
Articolo 34 — Copertura di seggi vacanti presso l'ufficio di presidenza	61
Articolo 35 — Attribuzioni dell'ufficio di presidenza	61
Articolo 36 — Convocazione dell'ufficio di presidenza e presa di decisioni	62
Articolo 37 — Il presidente	62
Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedura all'interno dell'ufficio di presidenza	62
Articolo 38 — Pareri — Base giuridica	62
Articolo 39 — Pareri e rapporti — Designazione della commissione competente	62
Articolo 40 — Nomina del relatore generale	63
Articolo 41 — Pareri d'iniziativa	63
Articolo 42 — Presentazione delle risoluzioni	63
Articolo 43 — Promozione di pareri e risoluzioni	63
CAPITOLO 4 — COMMISSIONI	63
Articolo 44 — Composizione e mandato	63
Articolo 45 — Presidente e vicepresidenti	64
Articolo 46 — Attribuzioni delle commissioni	64
Articolo 47 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno	64
Articolo 48 — Pubblicità	64
Articolo 49 — Audizioni pubbliche	64
Articolo 50 — Termini per l'elaborazione dei pareri	64
Articolo 51 — Struttura dei pareri	64
Articolo 52 — Struttura dei rapporti	65
Articolo 53 — Relatore	65
Articolo 54 — Gruppi di lavoro	65
Articolo 55 — Esperti	65
Articolo 56 — Numero legale	65
Articolo 57 — Votazione	65
Articolo 58 — Emendamenti	65
Articolo 59 — Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto	65
CAPITOLO 5 — AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO	66
Articolo 60 — Segretariato generale	66
Articolo 61 — Segretario generale	66
Articolo 62 — Assunzione del segretario generale	66
Articolo 63 — Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti	66
Articolo 64 — Bilancio	66
TITOLO III — DISPOSIZIONI GENERALI	67
CAPITOLO 1 — COOPERAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI	67
Articolo 65 — Accordi di cooperazione interistituzionale	67
Articolo 66 — Trasmissione e pubblicazione di pareri, rapporti e risoluzioni	67

	Pagina
CAPITOLO 2 — QUESTIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO	67
Articolo 67 — Revisione del regolamento interno	67
Articolo 68 — Istruzioni dell'ufficio di presidenza	67
Articolo 69 — Entrata in vigore del regolamento interno	67

INTRODUZIONE

Il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), stabilisce il seguente regolamento interno (decisioni del 18 novembre 1999, del 12 febbraio 2003 e del 9 aprile 2003).

PREMESSA

I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente regolamento interno valgono tanto per il femminile che per il maschile.

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPITOLO I

Organi del Comitato

Articolo 1

Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l'assemblea, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni.

CAPITOLO 2

Membri del Comitato

Articolo 2

Posizione dei membri titolari e supplenti

Conformemente al disposto dell'articolo 263 del trattato CE, i membri titolari del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Nell'esercizio delle loro mansioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Articolo 3

Durata del mandato

1. Il mandato di un membro titolare o supplente ha inizio a partire dalla data in cui prende effetto la sua nomina da parte del Consiglio.
2. Il mandato di un membro titolare o supplente si conclude per dimissioni, scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato o decesso.
3. Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato, e indicare la data a partire dalla quale prendono effetto, che non deve essere successiva di oltre tre mesi alla notifica. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed avvia la procedura di nomina del successore.
4. Il membro o il supplente il cui mandato si estingue a causa della scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa tempestivamente per iscritto il presidente del Comitato.

5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 4

Privilegi ed immunità

I membri titolari e i loro supplenti debitamente designati fruiranno dei privilegi e delle immunità conformemente al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 5

Partecipazione dei supplenti

1. Il membro che non possa assistere ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale.
2. Il membro che non possa assistere ad una riunione di commissione o di gruppo di lavoro o a qualsiasi altra riunione approvata dall'ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro o da un supplente facenti parte della stessa delegazione nazionale.
3. Un membro supplente o facente funzione di supplente può sostituire un solo titolare. Durante la riunione in questione esercita tutte le funzioni e i diritti del membro titolare. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.
4. I membri supplenti sono designati per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese a favore del membro titolare o del supplente. L'ufficio di presidenza specifica questo punto nelle istruzioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.
5. Un membro supplente nominato relatore può presentare all'assemblea il progetto di parere o di rapporto di cui è responsabile durante la sessione plenaria nel cui ordine del giorno figura il documento in questione, anche quando il membro titolare per cui funge da supplente è presente. Il membro titolare può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere o di rapporto. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

*Articolo 6***Delega del diritto di voto**

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 29, il diritto di voto non può essere delegato.

*Articolo 7***Delegazioni nazionali e gruppi politici**

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

*Articolo 8***Delegazioni nazionali**

1. Una delegazione nazionale è formata da membri titolari e supplenti provenienti da uno stesso Stato membro. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.

2. Il segretario generale prende, all'interno dell'amministrazione del Comitato, le disposizioni necessarie per assicurare il sostegno alle delegazioni nazionali. Tali disposizioni sono altresì volte a fornire a ciascun membro informazioni e assistenza nella sua lingua di lavoro. L'attuazione di queste disposizioni incombe ad un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni; ciò garantisce alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi adeguatamente delle strutture del Comitato. Il segretario generale provvede a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi adeguati per consentire lo svolgimento di riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

*Articolo 9***Gruppi politici e membri non iscritti**

1. I membri titolari e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno 20 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 2 Stati membri, 18 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 3 Stati membri o 16 membri titolari/supplenti in rappresentanza di almeno 4 Stati membri. In ogni caso, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costi-

tuita da membri titolari. Un membro titolare o supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri titolari/supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere dichiarate al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza. La costituzione, la denominazione, la composizione dell'ufficio di presidenza, il numero dei membri, nonché lo scioglimento di un gruppo politico vengono pubblicati dal presidente sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria formata da collaboratori che sono agenti del segretariato generale. I gruppi politici formulano proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, alla nomina, alla promozione e alla proroga del contratto di detti collaboratori. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

5. Il segretario generale del Comitato delle regioni fornisce ai gruppi politici e ai loro organi le risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono avvalersi appositamente dei servizi del Comitato.

6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o durante ogni sessione plenaria. I gruppi politici possono riunirsi due volte l'anno in via straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono membri titolari dei rispettivi gruppi politici.

7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le disposizioni particolareggiate al riguardo sono definite dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

*Articolo 10***Gruppi interregionali**

I membri titolari e supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di un gruppo deve essere notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato.

TITOLO II**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO***CAPITOLO 1**Articolo 12***Prima convocazione e insediamento del Comitato***Articolo 11***Convocazione della prima riunione**

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quadriennale dal decano d'età. Si riunisce entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla nomina dei membri da parte del Consiglio. La prima seduta è presieduta dal più anziano di età fra i membri presenti, assistito dai quattro membri più giovani presenti e dal segretario generale del Comitato, che compongono l'ufficio di presidenza del decano.

Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

1. Nel corso della prima riunione il presidente decano informa il Comitato in merito alla comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri. Su richiesta, il presidente decano può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato.

2. L'ufficio di presidenza del decano rimane in carica fintantoché non sia proclamato l'esito dell'elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'ufficio di presidenza del Comitato.

CAPITOLO 2

Assemblea

Articolo 13

Attribuzioni dell'assemblea

Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria. L'assemblea svolge in particolare i seguenti compiti fondamentali:

- a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;
- b) adozione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato;
- c) adozione del programma politico del Comitato all'inizio di ogni mandato;
- d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'ufficio di presidenza;
- e) costituzione delle commissioni;
- f) adozione e revisione del regolamento interno del Comitato.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea

1. Il presidente del Comitato convoca l'assemblea almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può durare uno o più giorni.

2. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri, il presidente convoca una sessione straordinaria che deve svolgersi almeno una settimana dopo ed entro il termine di un mese dalla data della richiesta. Nella richiesta scritta è indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria. Nel corso di quest'ultima non possono essere trattate altre questioni.

Articolo 15

Ordine del giorno della sessione plenaria

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della successiva seconda sessione plenaria, nonché tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'ufficio di presidenza.

2. Almeno quattro settimane prima dell'inizio della sessione plenaria, il presidente trasmette ai membri titolari e supplenti il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono inviati ai membri titolari e supplenti nelle rispettive lingue di lavoro e simultaneamente resi disponibili per via elettronica.

3. In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono inseriti nell'ordine del giorno in base all'ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al regolamento interno, facendo in modo di rispettare la relazione tra il contenuto dei diversi punti.

4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri titolari e supplenti nella loro lingua di lavoro almeno una settimana prima dell'inizio della sessione plenaria. Le ragioni che hanno determinato l'applicazione di tale procedura devono essere segnalate dal presidente sulla copertina del documento per decisione.

5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria.

6. L'ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'inizio della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'ufficio di presidenza, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità che non è possibile riportare alla sessione successiva.

Articolo 16

Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 17

Pubblicità, personalità esterne e oratori ospiti, dibattito di attualità

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'assemblea non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

3. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni ed a prendere la parola dinanzi all'assemblea. All'eventuale dibattito generale che segue l'intervento di una personalità esterna si applicano le regole generali sulla durata degli interventi.

4. In virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 6, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale («dibattito di attualità»). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

*Articolo 18***Tempo di parola**

1. All'inizio della sessione, l'assemblea fissa, su proposta dell'ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.
2. Su proposta dell'ufficio di presidenza, il presidente può proporre all'assemblea, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la prevista durata del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.
3. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine, le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno, è limitata a due minuti.
4. Laddove un oratore superi il tempo di parola, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la facoltà di parlare.
5. Un membro può presentare una richiesta per porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

*Articolo 19***Elenco degli oratori**

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti nell'elenco degli oratori per ordine di richiesta; in base a detto ordine il presidente concede la parola. Nella misura del possibile il presidente fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.
2. Su richiesta, la parola può tuttavia essere concessa in via prioritaria al relatore della commissione responsabile e ai presidenti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che si esprimono a nome dei loro gruppi o delegazioni, ovvero agli oratori che li sostituiscono.
3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate vengono ascoltati, dietro loro richiesta, per una durata stabilita dal presidente.

*Articolo 20***Mozioni d'ordine**

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento interno. La mozione deve vertere sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.
2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.
3. Sulle mozioni relative all'applicazione del regolamento interno, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento stesso e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

*Articolo 21***Numero legale**

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale può avvenire solo nel corso della riunione e dev'essere richiesta da almeno dieci membri. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, la votazione è valida a prescindere dal numero dei votanti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti in sede di calcolo del numero legale anche laddove abbiano lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a 10, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti dell'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'assemblea può procedere validamente alla votazione dei punti riportati, a prescindere dal numero dei membri presenti.
3. Tutti i membri titolari e supplenti che prendono parte alla sessione e le altre persone presenti devono essere iscritti in un elenco delle presenze.

*Articolo 22***Votazione**

1. L'assemblea si pronuncia alla maggioranza dei voti espressi, salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione. Per il calcolo della maggioranza vengono presi in considerazione soltanto i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messi ai voti si considerano respinti.
3. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente o su richiesta di almeno dieci membri.
4. Su proposta del presidente, l'assemblea può decidere di procedere alla votazione per appello nominale. Lo scrutinio ha luogo per ordine alfabetico. Il presidente viene chiamato a esprimere il suo voto per ultimo.
5. Le votazioni relative alle persone avvengono a scrutinio segreto.
6. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

*Articolo 23***Presentazione degli emendamenti**

1. Solo i membri titolari e i supplenti debitamente designati possono depositare per iscritto emendamenti relativi ai documenti per decisione.
2. Gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da almeno sei membri e indicarne i nomi, tranne il caso previsto all'articolo 26, paragrafo 1, prima frase.

3. Gli emendamenti devono pervenire al segretario generale entro il settimo giorno lavorativo prima dell'inizio della sessione plenaria. Non appena tradotti devono essere a disposizione per via elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della sessione plenaria. Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a tre giorni nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, seconda frase.

4. Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

Articolo 24

Esame degli emendamenti

1. Qualora il documento per decisione formi oggetto di oltre venti emendamenti, l'ufficio di presidenza o l'assemblea possono rimandarli alla commissione competente affinché lo rielabori. Ciò non vale per i documenti per decisione la cui adozione non possa essere rinviata.

2. Gli emendamenti debitamente presentati ma non appoggiati in seduta dai rispettivi autori o da un altro membro non vengono presi in esame.

3. Laddove, su una data parte di un testo, vengano presentati uno o più emendamenti, il presidente, il relatore o gli stessi autori possono proporre emendamenti di compromesso nel corso del dibattito. Un emendamento di compromesso può essere proposto solo con l'accordo degli autori degli emendamenti originari. Gli emendamenti di compromesso hanno la precedenza nella votazione e, una volta adottati, annullano gli emendamenti sui quali si è basato il compromesso.

4. La votazione degli emendamenti segue l'ordine dei punti dell'intero testo. Il presidente può mettere ai voti più emendamenti contemporaneamente qualora il contenuto o gli obiettivi siano simili.

5. I relatori possono stilare un elenco degli emendamenti al proprio progetto di parere o di rapporto che raccomandano di accogliere (raccomandazione di voto). L'elenco deve essere distribuito ai membri insieme agli emendamenti, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

Se il relatore ha formulato una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere ad una votazione unica su tutti gli emendamenti oggetto di tale raccomandazione. Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

6. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono e la loro votazione ha luogo prima di quella sul testo.

7. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

8. In conclusione si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato.

Articolo 25

Parere soggetto alla procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere o di rapporto all'unanimità, il presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere o di rapporto sarà presentato all'assemblea, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere o al rapporto dovranno farvi riferimento in termini di «parere/rapporto soggetto alla procedura d'urgenza».

Articolo 26

Procedura semplificata

1. Un progetto di parere o di rapporto, adottato da una commissione (incaricata a titolo principale) all'unanimità e in presenza della maggioranza dei suoi membri, viene trasmesso all'assemblea plenaria per adozione senza modifiche previa presentazione da parte del relatore, a meno che un minimo di 32 membri non abbiano presentato un emendamento conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, prima frase. In questo caso l'emendamento sarà esaminato nel corso della sessione plenaria. Tale progetto di parere o di rapporto della commissione è trasmesso ai membri, facendo riferimento a tale procedura, unitamente al progetto di ordine del giorno.

2. Qualora una commissione (incaricata a titolo principale) ritenga che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto di consultazione che le è stato attribuito dall'ufficio di presidenza, può proporre che il Comitato non sollevi obiezioni al riguardo. La proposta viene presentata all'assemblea per approvazione senza dibattito.

Articolo 27

Chiusura della sessione

Prima della conclusione della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

CAPITOLO 3

L'Ufficio di presidenza e il presidente

Articolo 28

Composizione dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto da:

- a) un presidente;
- b) un primo vicepresidente;
- c) 14 vicepresidenti;
- d) 20 membri;
- e) i presidenti dei gruppi politici.

Un membro per ogni Stato ha il titolo di vicepresidente.

I seggi dei membri dell'ufficio di presidenza vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali, ad esclusione della carica di presidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito,
- 2 seggi: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia.

Articolo 29

Rappresentanti all'interno dell'ufficio di presidenza

1. Per ogni membro dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente, viene designato contemporaneamente un membro titolare/supplente della stessa delegazione nazionale in qualità di rappresentante ad personam. Questi gode del diritto di partecipazione alle riunioni, parola e voto solo quando rappresenta il membro dell'ufficio di presidenza. La delega di voto dev'essere notificata per iscritto al segretario generale prima della riunione in questione.
2. Ciascun gruppo politico designa, per il proprio presidente, un rappresentante tra i membri che lo compongono. Il disposto della seconda e della terza frase del paragrafo precedente gli si applicano per analogia.

Articolo 30

Procedura di elezione

1. L'ufficio di presidenza è eletto dall'assemblea per un biennio.
2. L'elezione del presidente, del primo vicepresidente, dei 14 vicepresidenti, degli altri membri dell'ufficio di presidenza e dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza si svolge conformemente agli articoli 11 e 12 sotto la presidenza del presidente decano. Tutte le candidature vanno inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. Le elezioni possono aver luogo solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.

Articolo 31

Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1. Prima delle elezioni i candidati alla carica di presidente e di primo vicepresidente possono presentare all'assemblea una breve esposizione. Il tempo di parola concesso a tal fine, uguale per tutti, è fissato dal presidente decano.
2. Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti con una maggioranza superiore al 50 % dei voti espressi.
3. Le forme valide del suffragio sono il voto favorevole e l'astensione. Per il calcolo della maggioranza richiesta, vengono contati solo i voti favorevoli.
4. Se al primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad un secondo scrutinio al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un'estrazione a sorte.

Articolo 32

Elezione dei 14 vicepresidenti, degli altri membri dell'ufficio di presidenza e dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza

1. Per l'elezione dei 14 vicepresidenti e degli altri 20 membri dell'ufficio di presidenza, le delegazioni nazionali, che propongono solo un candidato per i seggi disponibili, possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere adottata in un unico scrutinio con una maggioranza superiore al 50 % dei voti espressi.
2. Qualora detta lista venga respinta o laddove le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro disponibili all'interno dell'ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di uno scrutinio separato; in questo caso sono applicabili le regole valide per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente (articoli 30 e 31, paragrafi 2, 3 e 4).
3. Per l'elezione dei presidenti dei gruppi politici in qualità di membri dell'ufficio di presidenza, il presidente decano presenta all'assemblea l'elenco dei nominativi per approvazione. L'assemblea decide sull'elenco nel suo complesso.

Articolo 33

Elezione dei rappresentanti

L'elezione di un candidato ad un seggio di membro dell'ufficio di presidenza comporta anche l'elezione del suo rappresentante.

Articolo 34

Copertura di seggi vacanti presso l'ufficio di presidenza

Un membro dell'ufficio di presidenza o il suo rappresentante che cessa di far parte del Comitato o si dimetta dall'ufficio di presidenza viene sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente agli articoli da 28 a 33.

Articolo 35

Attribuzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) definisce il progetto di programma politico all'inizio di ciascun mandato e ne controlla l'applicazione. Ogni anno e al termine di ogni mandato il presidente presenta all'assemblea una valutazione dell'impatto dei lavori del Comitato, su incarico dell'ufficio di presidenza;
- b) prepara, organizza e coordina i lavori dell'assemblea e delle commissioni. A tal fine l'ufficio di presidenza:
 - può istituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che possano consigliarlo per determinate questioni,
 - può invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;

- c) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri titolari e supplenti, dell'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, ivi compreso l'organigramma, e dei suoi organi;
- d) assume il segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 63, paragrafi 1 e 2;
- e) presenta all'assemblea, conformemente all'articolo 64, il progetto dello stato di previsione delle entrate e delle spese;
- f) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;
- g) stabilisce le disposizioni d'applicazione relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri titolari, dei supplenti debitamente designati e degli esperti, nel rispetto delle norme adottate nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 36

Convocazione dell'ufficio di presidenza e presa di decisioni

1. L'ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro 14 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno dieci dei suoi membri.
2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento interno. Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.
3. Per preparare le decisioni dell'ufficio di presidenza, il presidente incarica il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare, che vengono allegati al progetto di ordine del giorno.
4. I documenti devono pervenire ai membri almeno 10 giorni prima dell'inizio della riunione. Gli emendamenti relativi alle proposte di decisione devono essere presentati per iscritto al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono essere disponibili per via elettronica.
5. Se necessario l'ufficio di presidenza, dopo un dibattito orientativo, affida al segretario generale o ad un gruppo di lavoro ulteriori incarichi, precisandone il contenuto e le scadenze. Il gruppo di lavoro incaricato o il segretario generale presentano in seguito i relativi documenti di discussione insieme ad una proposta di decisione, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4, prima frase. Gli emendamenti relativi alle proposte di decisione devono essere presentati per iscritto al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono essere disponibili per via elettronica.

Articolo 37

Il presidente

1. Il presidente dirige i lavori del Comitato.

2. Il Comitato è rappresentato dal presidente. Quest'ultimo può delegare i propri poteri.

3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche questi è assente o impedito, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

PARERI, RAPPORTI E RISOLUZIONI — PROCEDURA ALL'INTERNO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 38

Pareri — Base giuridica

In base al disposto dell'articolo 265 del trattato CE, il Comitato adotta i pareri:

- a) su consultazione da parte della Commissione o del Consiglio nei casi previsti dal trattato CE e su consultazione di queste due istituzioni o del Parlamento europeo in tutti gli altri casi;
- b) di propria iniziativa;
- c) qualora, in applicazione dell'articolo 262 del trattato CE, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 39

Pareri e rapporti — Designazione della commissione competente

1. L'ufficio di presidenza definisce il programma di lavoro annuale delle commissioni, previa consultazione di queste ultime.
2. Il presidente assegna alla commissione competente uno o più documenti del Consiglio, della Commissione o del Parlamento europeo oggetto di consultazione e fissa un termine per la presentazione del progetto di parere o di rapporto. L'ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.
3. Se l'argomento di un parere o di un rapporto interessa più di una commissione, il presidente designa la commissione incaricata a titolo principale dell'elaborazione del parere o del rapporto e, all'occorrenza, una o più commissioni a titolo complementare. In tal caso il presidente può:
 - a) proporre all'ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate, oppure,
 - b) in casi eccezionali, incaricare una o più commissioni, oltre a quella incaricata a titolo principale, di formulare progetti di parere o di rapporto complementare. La commissione incaricata a titolo principale mette ai voti le proposte contenute nei progetti di parere o di rapporto delle altre commissioni e inserisce quelle adottate nel proprio progetto. Tuttavia, la commissione incaricata a titolo principale è l'unica competente a riferire dinanzi all'assemblea.

4. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può chiedere, tramite il proprio presidente, una decisione dell'ufficio di presidenza.

Articolo 40

Nomina del relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere o di rapporto entro i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere o di rapporto direttamente in sessione plenaria.

2. Qualora il termine fissato dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo non lasci il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall'assemblea, questi può essere nominato dal presidente che ne darà comunicazione all'assemblea nel corso della successiva sessione plenaria.

3. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nella misura del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

Articolo 41

Pareri d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa possono essere presentate all'ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da 32 membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all'ufficio di presidenza conformemente al disposto dell'articolo 36, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.

2. L'ufficio di presidenza decide su eventuali richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa a maggioranza dei suoi membri. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 39. Il presidente informa l'assemblea di tutte le decisioni dell'ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione dei pareri o dei rapporti d'iniziativa.

3. Il presente articolo viene applicato per analogia ai pareri di cui all'articolo 38, lettera c).

Articolo 42

Presentazione delle risoluzioni

1. Una risoluzione può essere iscritta all'ordine del giorno nella misura in cui riguarda temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, verta su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e rivesta carattere di attualità.

2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno 32 membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all'ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che

li appoggiano. Essi devono pervenire al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima della riunione dell'ufficio di presidenza.

3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'ufficio di presidenza può:

a) iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

b) designare una commissione competente e assegnarle un termine per l'elaborazione di un progetto di risoluzione. La commissione competente elabora il progetto in base alla procedura prevista per l'elaborazione dei progetti di parere o di rapporto. In questo caso non si applicano gli articoli 51 e 52;

c) nei casi urgenti, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, seconda frase, iscrivere il progetto di risoluzione nell'ordine del giorno della prossima sessione plenaria. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni particolarmente urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati fino a tre ore prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza. Se l'ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede ad un suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera c).

Un membro può presentare in sessione plenaria emendamenti ai progetti di risoluzione particolarmente urgenti.

Articolo 43

Promozione di pareri e risoluzioni

L'ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni del Comitato.

CAPITOLO 4

Commissioni

Articolo 44

Composizione e mandato

1. All'inizio di ogni mandato quadriennale, l'assemblea costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e al loro mandato su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione nazionale del Comitato.

3. I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione ed al massimo di due. L'ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali meno numerose.

*Articolo 45***Presidente e vicepresidenti**

1. Nel corso della prima riunione, ogni commissione designa, tra i suoi membri, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due vicepresidenti (presidenza).

2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione avviene in conformità della procedura relativa all'elezione del presidente e del primo vicepresidente, stabilita dall'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Qualora un membro cessi di far parte del Comitato o rinunci a far parte della presidenza di una commissione, il posto vacante viene nuovamente occupato conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

*Articolo 46***Attribuzioni delle commissioni**

Le commissioni elaborano in particolare progetti di parere, di rapporto e di risoluzione, che vengono presentati all'assemblea per adozione.

*Articolo 47***Convocazione delle commissioni e ordine del giorno**

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

2. Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima della riunione unitamente all'ordine del giorno.

3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria della commissione, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione, che devono essere tradotti e distribuiti prima di una riunione, vanno trasmessi alla segreteria della commissione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere inviati ai membri almeno due settimane prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questi termini.

*Articolo 48***Pubblicità**

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente per l'intera durata della riunione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

2. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione possono assistere alle deliberazioni delle commissioni e rispondere alle domande dei loro membri.

*Articolo 49***Audizioni pubbliche**

In casi particolari e con il consenso dell'ufficio di presidenza, una commissione può organizzare un'audizione pubblica o invitare delle personalità in considerazione delle loro competenze su uno o più punti particolari dell'ordine del giorno.

*Articolo 50***Termini per l'elaborazione dei pareri**

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere o di rapporto entro il termine stabilito dal presidente del Comitato. Il numero massimo di riunioni per l'elaborazione di un progetto di parere o di rapporto è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.

2. In casi eccezionali, l'ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere o di rapporto oppure prolungare il termine previsto per la sua presentazione.

*Articolo 51***Struttura dei pareri**

1. Un parere del Comitato si compone di:

- un preambolo, che indica la base giuridica e la procedura seguita nell'elaborazione e presenta eventuali osservazioni preliminari,
- un corpo principale, che riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento discusso.

2. Nei limiti del possibile il corpo principale, nella valutazione del documento discusso, si sofferma sul rispetto del principio di sussidiarietà nonché sulle probabili ripercussioni a livello di attuazione amministrativa e di finanze regionali e locali.

3. Per ogni parere sarà elaborata, in un documento a parte, una motivazione che spiega nelle grandi linee la posizione del Comitato e riporta considerazioni specifiche su singoli punti. Il documento contenente la motivazione è di responsabilità del relatore e non viene messo ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere. In caso contrario, il presidente della commissione può decidere di sopprimerlo.

Articolo 52**Struttura dei rapporti**

Un rapporto del Comitato si compone di:

- un preambolo, che illustra la procedura seguita nell'elaborazione del rapporto e comprende un sommario,
- un'introduzione, che spiega il contesto generale delle questioni in esame,
- un corpo principale, che contiene osservazioni specifiche e un'analisi delle questioni in esame,
- una conclusione, che riassume le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato in materia.

All'occorrenza si possono allegare al rapporto la relativa documentazione, documenti di riferimento e informazioni aggiuntive.

Articolo 53**Relatore**

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere o di rapporto ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori. La proposta del presidente viene trasmessa ai membri unitamente all'ordine del giorno. Qualora la consultazione pervenga successivamente, la proposta del presidente viene trasmessa ai membri almeno una settimana prima dell'inizio della riunione.
2. Nella nomina dei relatori ogni commissione si adopera affinché i pareri e i rapporti vengano assegnati in modo equilibrato.
3. Nei casi urgenti il presidente, dopo averne informato il segretario generale, può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invia ai membri della commissione una comunicazione nella quale li invita a presentare per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In siffatta ipotesi, il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.

Articolo 54**Gruppi di lavoro**

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono istituire, previa approvazione dell'ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.
2. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Articolo 55**Esperti**

1. I membri delle commissioni possono farsi assistere da un esperto.
2. Una commissione può designare degli esperti nell'ambito dei suoi lavori ovvero per assistere i gruppi di lavoro da essa costituiti. Su invito del presidente, gli esperti possono parteci-

pare alle riunioni della commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro. Sono autorizzati a prendere la parola gli esperti delle commissioni e gli esperti che accompagnano i relatori.

3. Sono rimborsate soltanto le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti dei relatori e di quelli invitati dalla commissione.

Articolo 56**Numero legale**

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.
2. La verifica del numero legale avviene solo nel corso della riunione e dev'essere richiesta da almeno sei membri. Se la richiesta di verifica del numero legale non viene presentata, ogni votazione è valida a prescindere dal numero dei votanti. Qualora si constati che il numero legale non è stato raggiunto, la commissione può proseguire le discussioni, rinviando le votazioni alla riunione successiva.

3. Tutti i membri titolari e supplenti che prendono parte alla riunione e le altre persone presenti devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

Articolo 57**Votazione**

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 58**Emendamenti**

1. Gli emendamenti devono pervenire alla segreteria della commissione al più tardi il quinto giorno lavorativo prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.
2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere o di rapporto in discussione e si conclude con la votazione sull'intero testo. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.
3. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere o di rapporto è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 59**Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto**

Qualora ritenga che un documento oggetto di consultazione che le è stato attribuito dall'ufficio di presidenza non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta alcuna importanza politica, la commissione incaricata (eventualmente a titolo principale) può decidere di non elaborare un parere o un rapporto.

CAPITOLO 5

Articolo 63

Amministrazione del Comitato

Articolo 60

Segretariato generale

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.
2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.
3. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, predispone l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Allo stesso modo vengono stabiliti i servizi che il segretariato generale fornisce ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.
4. Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

Articolo 61

Segretario generale

1. Il segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'ufficio di presidenza o dal presidente, a norma del presente regolamento interno e dell'ordinamento giuridico in vigore. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.
2. Il segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del presidente, il quale rappresenta l'ufficio di presidenza.

Articolo 62

Assunzione del segretario generale

1. L'ufficio di presidenza assume il segretario generale sulla base di una decisione presa dai suoi membri a maggioranza dei due terzi, nonché in applicazione del disposto degli articoli 2 e 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione.
3. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'ufficio di presidenza.

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti

1. I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

- nei confronti dei funzionari dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti delle categorie B, C e D, dal segretario generale,
- nei confronti degli altri funzionari, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

2. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee devolve all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

- nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti degli agenti temporanei delle categorie B, C e D, dal segretario generale,
- nei confronti degli altri agenti temporanei, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale,
- nei confronti degli agenti temporanei del gabinetto del presidente:
 - per gli agenti dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e per gli agenti delle categorie B, C e D dal segretario generale su proposta del presidente,
 - per gli altri agenti, dall'ufficio di presidenza su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente vengono assunti fino al termine del mandato del presidente,

- nei confronti degli agenti ausiliari e degli agenti locali, dal segretario generale,
- nei confronti dei consiglieri speciali, dal segretario generale, alle condizioni di cui all'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 64

Bilancio

1. Il segretario generale sottopone all'ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo. L'ufficio di presidenza presenta il progetto all'assemblea plenaria per adozione.

2. L'assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

3. Il bilancio del Comitato viene eseguito in conformità del regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee. Il presidente è l'autorità massima in materia di esecuzione del bilancio, in conformità degli articoli 28, 29, 39, 48 e 52 del regolamento finanziario delle Comunità europee. Il presidente decide su proposta del segretario generale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Cooperazione con le altre istituzioni

Articolo 65

Accordi di cooperazione interistituzionale

Nell'ambito della cooperazione interistituzionale, l'ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 66

Trasmissione e pubblicazione di pareri, rapporti e risoluzioni

1. I pareri e i rapporti del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata prevista dall'articolo 26 o alla rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto prevista dall'articolo 59, sono trasmessi al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Analogamente alle risoluzioni, vengono trasmessi dal presidente.

2. I pareri, i rapporti e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPITOLO 2

Questioni relative al regolamento interno

Articolo 67

Revisione del regolamento interno

1. L'assemblea decide a maggioranza dei membri in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in talune parti o nel suo insieme.

2. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 68

Istruzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza può stabilire mediante istruzioni le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 69

Entrata in vigore del regolamento interno

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003.

Per il Comitato delle regioni

Il Presidente

Albert BORE